



**SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

**Allegato D) - G.C. n. 275 del 30.12.2013**

**RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO IN ESSERE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA NEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO**

# RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO IN ESSERE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO

## INDICE

<b>1. Premessa</b>	pag. 3
<b>2. Il quadro normativo di riferimento</b>	pag. 4
<b>3. La definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale</b>	pag. 10
<b>4. Individuazione dell’Ente Affidante, del Gestore del Servizio di illuminazione pubblica e caratteristiche del servizio</b>	pag. 13
4.1 Ente Affidante: il Comune di Casale Monferrato	pag. 13
4.2 Gestore del Servizio: A.M.C. S.P.A	pag. 13
4.3 Illuminazione pubblica nel Comune di Casale Monferrato: il Contratto di servizio per il periodo 29/12/2000 - 29/12/2020	pag. 17
4.4 Le caratteristiche del servizio di illuminazione pubblica	pag. 17
<b>5. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma dell’affidamento in house</b>	pag. 19
5.1 Presenza di capitale interamente pubblico	pag. 21
5.2 Svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti	pag. 23
5.3 Esercizio da parte dei soci pubblici affidanti, nei confronti del soggetto Gestore del Servizio, di un controllo analogo	pag. 23
5.3.1 <u>Controllo tecnico-economico.</u>	pag. 25
5.3.2 <u>Controllo sulla qualità dei servizi</u>	pag. 25
5.3.2.1 <i>Interventi tecnici e sopralluoghi</i>	pag. 26
5.3.2.2 <i>Carta dei Servizi ed Analisi di customer satisfaction</i>	pag. 26
5.3.3 <u>Controllo sull’efficacia societaria</u>	pag. 27
5.3.4 <u>Informazione e sensibilizzazione dei cittadini</u>	pag. 27
<b>6. L’analisi dell’economicità della gestione operata da A.M.C. S.p.A. con riferimento al servizio di illuminazione pubblica</b>	pag. 28
<b>7. Compensazioni economiche</b>	pag. 36
<b>8. Conclusioni</b>	pag. 37

## **1. Premessa**

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”* convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34, commi 20 e 21, prevede che:

*“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

*21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio e negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”.*

In attuazione dei dettami sopra citati, è stata redatta la presente relazione che affronterà i seguenti temi:

- il quadro normativo di riferimento relativo al servizio pubblico di rilevanza economica di illuminazione elettrica pubblica;
- la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;
- l'individuazione dell'Ente Affidante e del Gestore del Servizio di illuminazione pubblica e le caratteristiche del servizio;
- la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house;
- l'analisi dell'economicità della gestione operata dal Gestore del Servizio di illuminazione pubblica;
- eventuali compensazioni economiche se previste.

**La relazione che, in questo specifico caso, concerne un affidamento in essere di un contratto di servizio per l'illuminazione pubblica alla Società Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., a totale partecipazione pubblica,** si presenta quale adempimento confermativo e di pubblicizzazione della modalità scelta per tale affidamento, che non deve essere reso coerente con i principi comunitari, proponendo semmai possibili azioni volte ad incrementare l'efficienza e la qualità nel servizio reso.

L'illuminazione pubblica è servizio pubblico locale; infatti **il servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica del Comune** è per sua stessa natura rivolto a fini sociali e destinato a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività e come tale, quindi, ha natura di servizio pubblico locale ai sensi art. 112 del T.U.E.L. (Parere Consiglio A.V.C.P. n.128 del 05.11.2009).

Detta natura è altresì confermata da richiami storici (*in quanto la pubblica illuminazione, nel R.D. 2578/1925 e nel T.U.L.C.P. 383/1934, era inserita tra i servizi pubblici comunali*), e

ribadita dal divieto di cessione della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici, divieto introdotto dall'art.113 del T.U.E.L. 267/2000, in quanto anche il servizio locale di pubblica illuminazione, come altri pubblici servizi, si avvale di un sistema di impianti collegati a rete per la distribuzione dell'energia (C.S., Sez. V, 16.12.2004 n. 8090).

*Il servizio di **manutenzione della pubblica illuminazione** è qualificabile come **avente rilevanza economica** in quanto richiede l'impiego di capitali, mezzi e personale per lo svolgimento di una attività economicamente rilevante, cui *normalmente* consegue un utile di gestione (TAR Basilicata 15.04.2005 n. 271).*

## **2. Il quadro normativo di riferimento**

Attesa la complessità dei mutamenti in atto nella materia dei servizi pubblici di rilievo economico, dove il Legislatore è, per il momento, approdato all'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, sembra opportuno premettere all'analisi dell'attuale assetto della disciplina una ricostruzione del quadro normativo in cui interviene la pronuncia della Corte Costituzionale n. 199/2012 e della disciplina "di risulta" che ne è conseguita.

Come è noto, a fronte dell'originaria disciplina dettata dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), negli ultimi cinque anni il legislatore ha attuato un complesso processo di riforma, incentrato sull'introduzione e generalizzazione del principio di liberalizzazione del settore dei servizi pubblici a rilevanza economica e sull'apertura dei mercati di riferimento, avviato con l'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 (*si ritiene utile ricordare che l'art. 23-bis è stato profondamente modificato da ripetuti interventi del legislatore e segnatamente dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni in Legge 20 novembre 2009, n. 166, dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2011, n. 10 ed ancora dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70*) e con il relativo regolamento attuativo, il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, recante "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica" e proseguito, a seguito dell'abrogazione dell'art. 23-bis per effetto del referendum del giugno 2011 e della caducazione della disciplina regolamentare, con l'art. 4 ("Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione Europea") del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148, a sua volta modificato dalla Legge di Stabilità per il 2012 – art. 9 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 – dall'art. 25 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27, noto come "*Decreto Liberalizzazioni*" e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 34.

La disciplina prevista nell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, pur non prevedendo all'interno del proprio ambito applicativo il servizio idrico in ossequio all'esito referendario, ricalcava quasi integralmente la disciplina resa nel previgente art. 23-bis, per di più generalizzando il principio di liberalizzazione ed introducendo una serie di obblighi procedurali, in capo ad enti locali o, per i servizi a rete, enti operanti di ambito, volti a verificare la possibilità di ricorso al mercato (art. 4, commi 1-5).

Soltanto a seguito di esito negativo di tale verifica, era possibile ricorrere al regime di esclusiva, attraverso le modalità alternative dell'affidamento a società di capitali interamente privata, a società miste, con un limite del 40 per cento di quote societarie imposto in capo al socio privato, ovvero a società *in house providing*, per il cui utilizzo, oltre al rispetto dei noti criteri comunitari del totale capitale pubblico, del controllo analogo

e dell'attività prevalente, venivano introdotte precise soglie di valore economico, riferite al servizio complessivamente considerato (art. 4, commi 8-15).

In tale contesto regolatorio, già di sua natura instabile e di difficile attuazione pratica, interviene la Corte Costituzionale con la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, pubblicata in G.U. il 25 luglio 2012, decidendo sui ricorsi promossi da sei Regioni e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 148 del 14 settembre 2011, cioè della norma con la quale era stata dettata la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell'articolo 23 bis del D.L. 112/2008, abrogato a seguito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011.

In via generale la Consulta, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ha cancellato l'architettura legislativa in materia, in quanto riproduttiva delle disposizioni abrogate con il referendum, confermando che lo stesso riguardava non soltanto i servizi idrici, ma tutto il settore dei servizi pubblici locali, ad eccezione di quelli espressamente esclusi e già oggetto di disciplina speciale.

In particolare ***con tale sentenza sono rimasti in essere gli affidamenti in house fino alla scadenza naturale.***

L'affidamento in house dei servizi pubblici locali è tornato, pertanto, ad essere sottoposto ai principi comunitari, poiché la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 4 non ha lasciato un vuoto normativo nella misura in cui è, allo stato, valida ed efficace la normativa comunitaria.

Da questo punto di vista resta attuale la sentenza della Corte Costituzionale di ammissione dei quesiti referendari (sentenza n. 24/2011) secondo la quale, in base ai principi in essa contenuti, va ritenuto che dall'abrogazione referendaria della norma contenuta nell'art. 23-bis derivi, ***oltre all'applicazione immediata della disciplina comunitaria, la caducazione del D.P.R. n. 168/2010 e la non reviviscenza delle disposizioni da esso abrogate***, oltre ancora al fatto che da tale abrogazione "...non deriva, in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incolmabile, né l'applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall'ordinamento comunitario".

Ciò anche in relazione agli affidamenti dei servizi sottratti alla libera concorrenza nel mercato.

Sotto questo profilo è da considerare valida ed efficace la normativa comunitaria, certamente meno restrittiva quanto meno per il ricorso all'affidamento diretto a società cd. *in house*, rispetto a quella nazionale censurata dalla Corte Costituzionale.

Per effetto di tale statuizione, continuano a non trovare applicazione nell'ordinamento attuale, con riferimento alla disciplina generale, le disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 14, 15-bis, *ter* e *quater*, e, con riferimento alla normativa di settore, le disposizioni in materia di affidamento del servizio idrico integrato e gestione rifiuti dettate dagli artt. 150 e 202, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..

Diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 113, commi 2, 3, 8, 5-*ter*, 6, 9 e 11 del TUEL, non risultanti abrogate né per effetto dell'art. 23-bis né del successivo art. 4, che riguardano:

a) proprietà pubblica delle reti; b) diritto di accesso alle reti e ai beni strumentali al servizio, nel caso di pluralità di gestori; c) possibilità di gare multiservizi; d) rilevanza pubblica dei contratti del gestore e loro affidamento a mezzo di procedure ad evidenza; e) clausola di reciprocità; g) regime delle reti a fine gestione; h) necessità del contratto di servizio; i) divieto di partecipazione a gare per gli affidatari diretti; l) regime differenziato per le società quotate in borsa.

Per quanto concerne, invece, il quadro normativo settoriale, non è in discussione la vigenza delle discipline di settore su cui non incidono gli artt. 23-*bis* e 4 (e precisamente il gas naturale, l'erogazione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali), mentre, con riferimento ai settori prima ricompresi nell'ambito applicativo dell'art. 4, comma 34, del D.L. n. 138/2011 vanno considerate le loro originarie normative settoriali, ad eccezione per le disposizioni formalmente abrogate.

Ricostruito in tal maniera lo scenario normativo "di risulta", occorre tener conto di una serie di provvedimenti normativi aventi un'incidenza, diretta o riflessa, sulla materia dei S.P.L. di rilevanza economica.

Pertanto va considerato l'art. 34, commi 13-16 del D.L. n. 179/2012, convertito poi con modificazioni in Legge n. 221/2012, che interviene successivamente all'intervento della Consulta, prevedendo, in capo agli enti locali, un nucleo di obblighi preordinati all'affidamento dei servizi a rilievo economico.

Inoltre va valutata l'incidenza delle misure introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in materia di società pubbliche, nell'ambito del processo di razionalizzazione della spesa pubblica (*Spending Review*) e la loro applicazione rispetto alle società che gestiscono servizi pubblici locali, nonché del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che incrementa le funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei Conti sugli enti locali.

A questo punto viene da chiedersi, alla luce della sentenza della Consulta n. 199/2012 - considerato che deve essere garantito il generale rispetto delle regole di derivazione comunitaria, ma anche dei principi di efficacia, economicità ed efficienza ed il rispetto del generale obbligo di motivazione delle scelte effettuate dall'ente locale, in nome del principio della trasparenza - *come debba essere esercitata la discrezionalità, o meglio "libertà responsabile"* (come definita dall'ANCI in una pubblicazione dal titolo "Note interpretative del 24 luglio 2012" a riguardo dell'affidamento dei S.P.L. di rilevanza economica post sentenza), *così rimessa agli enti locali, nella scelta delle formule di organizzazione dei servizi di rilievo economico?*

La prima risposta del legislatore ai *dicta* espressi dalla Consulta è contenuta nella disciplina introdotta dall'art. 34, commi 13-16 del D.L. 179/2012.

A seguito della conversione con modificazioni del D.L. in legge (Legge n. 221/2012), la numerazione dei commi dell'articolo di riferimento è risultata modificata; pertanto nella stesura definitiva i commi sono diventati il 20, il 21, il 22 ed il 23 dell'articolo 34.

La norma, ai commi 20 e 21 dell'art. 34 della L. 221/2012, impone all'ente affidante la redazione di un'apposita relazione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2013 per gli affidamenti in essere al 20/10/2012, dando conto del rispetto dei parametri comunitari per la forma di gestione prescelta e della definizione di specifici obblighi di servizio pubblico, indicando eventualmente le compensazioni economiche.

Diversamente dalla delibera-quadro prevista dall'art. 23-*bis* e successivamente dall'art. 4 del D.L. 138/2011, non viene più prescritto il percorso valutativo che l'ente locale debba osservare, richiedendosi esclusivamente le ragioni di tale scelta, anche nella prospettiva dell'economicità della gestione, e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto europeo.

Elementi di rilievo della normativa consistono nella sussistenza di obblighi di servizio pubblico imposti al gestore e le eventuali compensazioni economiche attribuitegli, verificando se queste ultime possano integrare un aiuto di Stato, facendo sorgere, in caso affermativo, un obbligo di notificazione alla Commissione UE in funzione del valore, della natura e delle caratteristiche delle stesse compensazioni.

Inoltre, alla luce del dato interpretativo e giurisprudenziale più recente, si ritiene che l'ente locale debba verificare se vi siano margini di liberalizzazione del servizio, motivando

eventualmente il mancato ricorso al mercato.

Anche il giudice contabile (Corte dei Conti, Sez. reg. contr. per la Regione Basilicata, 20 settembre 2012, n. 20), intervenuto sulla materia, ha evidenziato la necessità di valutazione, da parte degli enti locali procedenti, delle possibilità di liberalizzazione di quei servizi che consentano una gestione pienamente concorrenziale, sia per effetto dell'evoluzione dei singoli mercati ovvero dell'evoluzione tecnologica di settore, sia motivando in base al crescente disfavore mostrato dal legislatore verso l'utilizzo dello strumento societario per la gestione dei servizi pubblici locali in nome di ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Una volta effettuata la verifica in ordine alle possibilità di liberalizzazione del servizio, l'ente locale è tenuto ad indicare le ragioni della scelta della forma di affidamento – diretto, mediante procedura a evidenza pubblica, affidamento a società mista in cui il socio sia scelto con gara – dimostrando, in ciascuna ipotesi, le specifiche condizioni richieste dal diritto comunitario.

Le ragioni della scelta andranno motivate anche in termini di efficienza della gestione, economico-finanziaria, e della capacità di assicurare un'elevata qualità del servizio e degli investimenti a ciò necessari, tenuto conto anche del rafforzamento dei controlli esercitati da parte della Corte dei Conti in base a quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Come noto, la Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi di interesse economico generale. E' perciò consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest'ultimo caso, individuino diverse forme di esternalizzazione, ivi compreso l'affidamento a società partecipate dall'ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono dare ipotesi distinte:

- il ricorso al mercato;
- il partenariato pubblico – privato istituzionalizzato;
- l'affidamento in house.

A tale riguardo si elencano di seguito, senza alcuna pretesa di esaustività, le principali disposizioni europee e statali, di carattere trasversale, in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, che possono ritenersi sicuramente vigenti :

- l'art. 106 del Trattato Fondativo dell'Unione Europea (TFUE) richiamato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 199/2012 e con esso anche l'art. 14 del TFUE nonché il protocollo n. 26 al TFUE e la direttiva 123/2006;
- il Libro Verde sui servizi di interesse economico generale (COM (2003) 270);
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004);
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ed il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- l'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – TUEL (proprietà delle reti, diritto di accesso alle reti ed ai beni strumentali, clausola di reciprocità, regole generali delle gare, contratto di servizio, etc.);
- le norme sugli affidamenti societari di cui all'art. 2 della L. n. 244/2007 ed all'art. 14 del D.L. 78/2010 (finalità societarie e limiti di costituzione per i

- comuni con meno di 30.000 abitanti e/o partecipazione azionaria);
- l'art. 34 comma 20 e segg. D.L. 170/2012, convertito in L. 221/2012.

A livello nazionale occorre ancora menzionare l'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011 e s.m.i., il quale prevede quanto segue:

*“1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (...). La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.*

*1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”.*

In materia di concessioni la scelta del concessionario, ai sensi di quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 che recepisce la Direttiva 2004/18 sugli appalti), deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei criteri di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Quanto alle società miste il riferimento europeo è costituito dalla disciplina del partenariato pubblico-privato istituzionale, regolato dal Libro verde sui servizi di interesse generale del 2003 e dalla Comunicazione interpretativa della CE del 5/02/2008 (C (2007) 6661).

Restano regolate dalla normativa di settore la distribuzione del gas (D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000 e s.m.i., attuativo della direttiva n. 98/30/CE), di energia elettrica (D.Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999), l'idrico (D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006), il trasporto pubblico locale (D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997) e la gestione delle farmacie comunali.

In virtù di quanto sopra esposto l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- a) gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006;
- b) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
- c) affidamento diretto a società cd *in house*;
- d) affidamento diretto anche non *in house* per il solo trasporto pubblico regionale (Regolamento 1370/2007/CE).

Come sopra ricordato ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 bis (introdotto dall'art. 34 del D.L. 179/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012) dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 dell'art. 3 bis.

Definito il quadro di riferimento normativo applicabile ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, si ritiene utile procedere alla definizione di **“Servizi pubblici di**

### **interesse generale**".

Con tale espressione deve intendersi l'attività che, per le sue caratteristiche oggettive, riguarda un interesse diffuso nella collettività alla continuità di tali prestazioni, alla loro effettività ed alla loro qualità minima. **Nella categoria dei Servizi pubblici di interesse generale vi rientrano i servizi pubblici locali** (si cita, da ultimo, il parere n. 506 del 27 novembre 2012 della Corte dei Conti, sez. Lombardia).

Si osserva inoltre che l'art. 1 della direttiva 2006/123/CE e l'art. 14 del TFUE rimettono agli Stati membri il compito di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale ed in che modo essi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, ed a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

Si rileva ancora che l'espressione "servizi di interesse generale" (S.I.G.) non è presente nel Trattato Fondativo dell'Unione europea, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel trattato. **E' dunque un'espressione più ampia di Servizi di interesse economico generale (S.I.E.G.)** e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.

I servizi di interesse (economico) generale costituiscono un fattore essenziale del modello di sviluppo dell'Unione Europea ed hanno trovato pieno riconoscimento quali valori comuni nel TFUE; è tuttavia consentita una deroga dall'applicazione delle norme comunitarie qualora essa osti all'adempimento della missione affidata alle *"imprese incaricate alla gestione di servizi di interesse economico generale"*.

L'identificazione dei Servizi di interesse economico generale è come detto rimessa alle competenti autorità pubbliche dei singoli Stati membri. Secondo i giudici comunitari i Servizi di interesse generale (S.I.G.) avrebbero una forte carica "sociale", perché attengono a bisogni primari del cittadino e manifestano caratteristiche che li rendono non suscettibili di essere gestiti in regime di impresa ed in concorrenza (rientrerebbero in tale categoria i servizi sanitari, l'istruzione, i servizi culturali), mentre i Servizi di interesse economico generale (S.I.E.G.) sono caratterizzati dalla loro dimensione economica ed imprenditoriale.

La Corte Costituzionale ha affermato che *"in ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione servizio pubblico locale di rilevanza economica, ma solo quella di servizio di interesse economico generale (SIEG)"*, tuttavia *"emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno contenuto omologo"*(Corte Cost., sentenza n. 325 del 2010 e sentenza n. 272 del 2004).

Per quanto riguarda il **servizio di illuminazione pubblica** in oggetto, va rilevato che il soggetto beneficiario dell'espletamento del servizio è la comunità locale, anche se le modalità di remunerazione dello stesso rientrano in un rapporto che si instaura tra il gestore e la pubblica amministrazione; ciò qualifica l'attività di illuminazione pubblica come *servizio pubblico locale* (cfr., *ex multis*, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 11 giugno 2009, n. 966; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 27 maggio 2010, n. 2165).

Anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) ha affermato che il servizio di pubblica illuminazione è *"per sua stessa natura, rivolto a fini sociali e destinare a soddisfare direttamente e in via immediata esigenze generali della collettività. Come tale, ha, quindi, natura di servizio pubblico locale"* (AVCP, parere n. 128 del 5 novembre 2009c); tale qualificazione è stata confermata nel più recente parere n. 5 del 20 giugno 2012, in cui

*l'Autorità afferma che "non rilevante ai fini della corretta qualificazione del contratto come concessione o appalto è la natura di servizio pubblico locale della pubblica amministrazione, generalmente accolta dalla giurisprudenza amministrativa. Il fatto che una determinata attività sia storicamente un servizio pubblico locale o come tale venga assunta dal legislatore o dagli enti locali su base di scelte eminentemente politiche, non può mettere in dubbio che le procedure ad evidenza pubblica siano quelle imposte dal legislatore comunitario e nazionale in relazione alla tipologia di contratto che si è in concreto inteso affidare".*

Ogni eventuale dubbio, ancora persistente, circa la natura dell'attività espletata, viene eliminato dall'importante Deliberazione n. 110 del 19 dicembre 2012 dell'A.V.C.P., nella quale l'Autorità qualifica il servizio di illuminazione delle strade comunali come servizio pubblico locale, trattandosi di attività caratterizzata *"sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionata in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all'ambito di intervento e su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico"*.

### **3. La definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale**

Il servizio di illuminazione pubblica è costituito da un insieme di attività economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico, intendendo come tali *quegli obblighi che l'impresa che gestisce il servizio, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe e che riguardano specificatamente il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.*

Stante il riferimento contenuto nell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, agli *"obblighi di servizio pubblico e universale"*, si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, la Direttiva 2002/22/CE, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), definisce come servizio universale *"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza"*. Ciò può comportare *"la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato"* (premesse, punto 4).

Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" l'attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1 aprile 2011, n. 2012) ha chiarito che si è in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che *"il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini: che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a*

*carico dell'amministrazione; che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti; che il rapporto sia trilaterale tra amministrazione-appaltatore o concessionario e utenti".*

La Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 2010), come già ricordato, ha stabilito che vi è una sostanziale coincidenza tra servizi di interesse economico generale (S.I.E.G.) presenti nel Trattato CE e servizi pubblici a rilevanza economica.

*Secondo il Dipartimento per le Politiche Europee, "la garanzia pubblica del servizio universale è lo strumento con il quale l'interesse generale viene ad essere soddisfatto. L'ordinaria regolazione dei mercati può rilevarsi insufficiente a garantire il servizio universale: in tali casi, l'autorità pubblica, al fine di assicurare la tutela dell'interesse generale e, quindi, un servizio minimo e predeterminato a tutti gli utenti, interviene prevedendo, a carico di una o più imprese, specifici obblighi di servizio.*

*Pertanto, nella misura in cui il mercato non è in grado di garantire a tutti i cittadini quei servizi che lo Stato ritiene essenziali, o, più precisamente, laddove, l'applicazione stretta delle regole del mercato si dimostri non confacente a porre in essere le finalità di interesse generale fissate dal legislatore, in questi casi la libertà dell'operatore privato potrà essere soggetta a restrizione, in rapporto di proporzionalità tra eccezione e regole concorrenziali, e resa funzionale alle citate finalità mediante l'imposizione di specifici obblighi di fornitura di servizio".*

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, la conseguenza è che essi vanno ricercati nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (**continuità del servizio**), a favore di tutti gli utenti e consumatori finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e su tutto il territorio interessato (**universalità del servizio**), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (**parità**), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni tra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

Entro i suddetti limiti è rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purchè l'intervento tariffario ed il servizio universale confluiscono verso un medesimo scopo.

In tal senso anche la tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

In particolare, rileva che il servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Casale Monferrato costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità, che concernono le ragioni specifiche dell'affidamento ed in particolare gli obblighi di servizio pubblico.

In primo luogo il servizio di illuminazione pubblica deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruire dei singoli cittadini.

Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile nella stessa misura e non è possibile interromperlo.

Pertanto è necessario che il servizio sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di livello qualitativo elevato, avendo riguardo a quanto sopra descritto e che sia in grado di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a “mettere a norma” i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti di settore, con riguardo alla salute, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

Scopo principale dell'affidamento del servizio, infatti, è il conseguimento del miglioramento della qualità del servizio di pubblica illuminazione, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti, favorendo anche l'ottenimento di un risparmio energetico ed economico.

Gli “obblighi di servizio pubblico”, come prima indicato, definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di carattere generale.

Obblighi ed obiettivi generali del servizio pubblico consistono in:

- obblighi di esercizio:

- ❑ attraverso l'affidamento in essere si intende perseguire quali obiettivi l'*uguaglianza e parità di trattamento*, cioè si intende garantire il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche, così come deve essere garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie e fasce di utenti, adottando tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap; in tal modo si garantisce l'obbligo di **universalità del servizio**, che deve essere accompagnato da un prezzo accessibile;
- ❑ l'*imparzialità*, cioè la prestazione del servizio va prestata con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono e deve essere assicurata la costante e completa conformità alle leggi ed ai regolamenti in ogni fase di erogazione dello stesso; ciò incide al fine del rispetto degli obblighi di universalità e di **tutela degli utenti e dei consumatori**;
- ❑ la *continuità*, cioè il servizio deve essere svolto in maniera continuativa, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero verificarsi, devono essere limitati al massimo i tempi di disservizio (obbligo di **continuità del servizio**);
- ❑ la *chiarezza e trasparenza*, cioè nello svolgimento del servizio deve essere garantita all'utente un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi ed ai criteri di erogazione e in merito ai propri diritti; ciò ha diretta incidenza in relazione agli obblighi di **qualità del servizio** e di tutela dei consumatori e degli utenti;
- ❑ l'*efficienza ed efficacia*, in quanto il servizio deve essere reso in maniera tale da garantire tali obiettivi e gli uffici societari devono adottare misure idonee al raggiungimento degli stessi; ciò incide sugli obblighi di qualità del servizio;
- ❑ l'*accessibilità delle tariffe*, poiché il servizio deve essere offerto ad un prezzo accessibile a tutti in maniera da garantire l'osservanza degli obblighi di universalità dello stesso.

Gli obblighi imposti al concessionario sono descritti nel vigente Contratto di servizio con A.M.C. S.p.A., oggetto di successive integrazioni, che riguarda l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Casale Monferrato; nel caso specifico gli obblighi in esame, posti in capo al gestore, possono essere così riassunti:

- erogazione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, ivi compresi gli impianti semaforici, per tutta la durata

prevista dal contratto, mediante concessione;

- mantenimento di un adeguato livello di sicurezza degli impianti e del servizio di illuminazione pubblica;
- promozione degli interventi volti ad incrementare l'efficienza del servizio e sviluppo delle azioni di assistenza, consulenza ed informazione;
- valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano con particolare attenzione ai suoi ambiti storici, architettonici, artistici ed in generale a vocazione turistica;
- miglioramento della qualità della vita e del comfort percettivo degli spazi pubblici (parchi e giardini, impianti sportivi, centri commerciali, aree dedicate a scuole ed ospedali, ecc.);
- garantire le esigenze di sicurezza dei cittadini sia negli ambiti pedonali sia veicolari;
- razionalizzazione dei consumi di energia elettrica (risparmio energetico).

#### **4. Individuazione dell'Ente affidante, del Gestore del Servizio di illuminazione pubblica e caratteristiche del servizio**

##### **4.1 Ente affidante: il Comune di Casale Monferrato**

Il Comune di Casale Monferrato con *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 7 giugno 2000* decise di procedere all'affidamento della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, dello spazzamento di vie e piazze e della raccolta differenziata al Consorzio Casalese per lo Smaltimento dei Rifiuti; nel medesimo atto il Consiglio Comunale procedette ad approvare l'affidamento all'Azienda Multiservizi Casalese (che si era costituita dal 1 gennaio 1999 a seguito della trasformazione dell'Azienda Municipalizzata Casalese in Azienda Consortile ex art. 25 L. 142/1990) del Servizio di Illuminazione Pubblica del capoluogo e del Servizio di Illuminazione Votiva dei Cimiteri, dando nel contempo mandato alla Giunta Comunale di intraprendere le iniziative necessarie per dare attuazione al trasferimento all'A.M.C. del Servizio Scuolabus.

Con la medesima deliberazione consiliare si decise altresì di procedere con successivi provvedimenti all'approvazione dei relativi piani economico-finanziari e dei conseguenti contratti di servizio, definiti in accordo con le aziende affidatarie.

Con successiva *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20 dicembre 2000* il Comune di Casale Monf.to ha proceduto ad approvare il "Contratto di Servizio" per la gestione del servizio di illuminazione pubblica del capoluogo, alle condizioni e con le modalità indicate all'Allegato 1) "Contratto di Servizio", parte integrante e sostanziale del provvedimento amministrativo ed il relativo piano economico-finanziario.

Il contratto di servizio per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica venne stipulato con A.M.C., Azienda Multiservizi Casalese, in data *28 dicembre 2000* con *atto rep. n. 1643*, è attivo a far data dal 29/12/2000, ha la durata di anni 20 e pertanto scadrà il 29 dicembre 2020; il contratto è stato oggetto di successive integrazioni, che verranno esaminate più avanti.

##### **4.2 Gestore del Servizio: A.M.C. S.p.A.**

L'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., e più brevemente A.M.C. S.p.A., è una società per azioni a totale capitale pubblico costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

L'A.M.C. nasce con la denominazione "Azienda Municipalizzata Casalese" nel 1975 per la gestione del servizio trasporti urbani nel Comune di Casale Monferrato.

Dal 01/01/1976, a seguito del riscatto del servizio, già affidato in gestione all'ITALGAS, l'A.M.C. gestisce il servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Casale Monferrato; nel periodo 1989-1992 l'Azienda ha esteso la rete gas in quattordici (14)

Comuni limitrofi. Alla metà degli anni 2000 il volume annuo erogato era pari a circa 45 milioni di metri cubi di gas metano, per un totale di abitanti serviti pari a circa 52.000.

Con decorrenza 01/01/2003, ai sensi del D. Lgs. 23 maggio n. 164 che ha liberalizzato il mercato interno del gas naturale, si è proceduto ad effettuare la separazione societaria dell'azienda gas, mantenendo in capo all'A.M.C. il trasporto e la distribuzione del gas; la vendita del gas è diventata attività dapprima in capo alla società Chiara Gaservizi partecipata dall'A.M.C. S.p.A. al 47,2% con le aziende di Tortona e Valenza e, successivamente, alla società controllata direttamente e per intero A.M.C. ENERGIA S.r.l..

Dal 01/01/1989 l'Azienda gestisce il servizio distribuzione acqua potabile nella città di Casale Monferrato e dal novembre 1989 l'A.M.C. gestisce anche gli impianti acquedottistici consortili costruiti dal Consorzio Servizi Casalese.

Dal 1990 al 1997 l'Azienda ha acquisito la gestione del servizio acquedotto del Comune di Valenza e di altri quattordici (14) Comuni limitrofi; nello stesso periodo l'A.M.C. ha costruito due impianti di filtrazione per migliorare la qualità dell'acqua distribuita e, inoltre, si è dotata di un laboratorio interno per le analisi.

Dal 01/01/2004 l'Azienda ha acquisito la gestione del Sistema Idrico Integrato nel Comune di Villanova.

Gli utenti del Servizio Idrico Integrato, alla data del 2006, erano circa 15.000 e i metri cubi di acqua venduta annualmente erano circa 5.800.000, mentre la popolazione servita raggiungeva circa 75.000 abitanti.

Con decorrenza 01/01/1995 l'Azienda è stata trasformata in azienda speciale in base agli artt. 22 e 23 della Legge n. 142/1990 e s.m.i..

Dal 01/07/1996 l'Azienda gestisce le fognature e la depurazione della Città di Casale Monferrato; in tal modo ha acquisito il ciclo integrato dell'acqua.

Con atto rogito Notaio Guerriera Rep. n. 156.840 racc. 7099 del 30/12/1998, redatto in Casale Monf.to, l'Azienda Municipalizzata Casalese è stata trasformata con decorrenza 01/01/1999 in azienda consortile speciale e precisamente in Consorzio denominato "Azienda Multiservizi Casalese", derivante da azienda municipalizzata ex L. 142/1990, per la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto – fognatura - depurazione), mentre è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi e concessioni in capo all'Azienda Municipalizzata Casalese.

Con decorrenza 01/07/2000 A.M.C. ha acquisito la gestione del servizio illuminazione votiva nei cimiteri gestiti dal Comune di Casale Monferrato.

Con atto notarile del 01/12/2000 l'A.M.C. è stata trasformata con decorrenza 01/01/2001 in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 22 lett. e) Legge 142/90; si precisa che lo statuto societario, oggetto di successive modificazioni, nella versione vigente (Allegato "B" all'Atto Rep. n. 176.008 del 2010 rogito Notaio Dr. Armando Aceto in Casale Monferrato) prevede una partecipazione totalitaria degli Enti Pubblici territoriali al capitale sociale, con una partecipazione del Comune di Casale Monferrato comunque non inferiore al 51 per cento.

Con decorrenza 01/01/2001 A.M.C. ha acquisito la gestione del servizio illuminazione pubblica nel territorio del concentrico del Comune di Casale Monferrato.

Con decorrenza 01/09/2001 A.M.C. ha acquisito la gestione dei servizi e concessioni cimiteriali già di competenza del Comune di Casale Monferrato, salvo quelli riservati per legge allo stesso Comune.

Con decorrenza 01/01/03, ai sensi del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 che ha liberalizzato il mercato interno del gas naturale, si è provveduto ad effettuare la separazione societaria dell'azienda gas, mantenendo in capo all'A.M.C. S.p.A. il trasporto e la distribuzione del gas; la vendita del gas è diventata attività in capo alla società Chiara Gaservizi partecipata dall'A.M.C. S.p.A. al 47,2% con le aziende di Tortona e Valenza,

successivamente è stata messa in liquidazione ed il ramo d'azienda è stato ceduto ad Amc Energia S.r.l..

Con decorrenza 01/01/2003 A.M.C. ha acquisito la gestione del servizio parcheggi nella "Zona Blu" e dal 01/04/2003 anche in piazza San Francesco nel territorio comunale di Casale Monferrato.

A partire dal 01/01/2004 l'A.M.C. è divenuta affidataria del Servizio idrico Integrato quale gestore salvaguardato dall'Autorità d'Ambito (A.T.O.) n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" del Piemonte; la stessa Autorità ha conferito tale affidamento all' A.M.C. S.p.A. sino al 31/12/2023: attualmente l'Azienda Multiservizi Casalese gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Casale e nel territorio dei Comuni Soci, come da affidamento ricevuto dall'A.T.O n. 2 in regime di concessione; il numero dei clienti del servizio distribuzione acqua potabile al 31/12/2012 raggiungeva le 13.436 unità, con l'erogazione nel corso del 2012 di 4,103 milioni di metri cubi.

Dal 01/01/2004 l'Azienda ha acquisito la gestione del Sistema Idrico Integrato nel Comune di Villanova.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa sulla liberalizzazione del servizio gas, l' A.M.C. S.p.A. ha partecipato alla costituzione della Società RETI. D.E.A. S.r.l. alla quale è stata trasferita la titolarità del servizio distribuzione gas dal 01/01/2007, poi sciolta. La proprietà delle reti ed impianti è rimasta dell'A.M.C. S.p.A.

Dal 01/05/2007 è cessata la gestione del servizio acquedotto nel Comune di Valenza.

A partire dal 10/09/2007 l'A.M.C. S.p.A. gestisce il Servizio Scuolabus già del Comune di Casale Monferrato.

Con decorrenza dal 01/01/2008 è stata costituita l'Azienda Multiservizi Casalese Energia S.r.l. in seguito alla scissione di Chiara Gaservizi S.p.A., a suo tempo costituita ai sensi degli articoli 17 e 21 del Decreto Legislativo 23.5.2000 n. 164 che prevedono la separazione delle attività di acquisto e vendita dalle attività di distribuzione del gas metano. E' partecipata al 100% da A.M.C. S.p.A..

A.M.C.E. S.r.l. ha la funzione di eseguire i contratti di fornitura, mantenendo inalterate le modalità di fatturazione dei consumi, per garantire la continuità dell'allacciamento e non creare difficoltà ai clienti.

Pertanto, alla data attuale, l'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. gestisce:

- il Servizio di Trasporti Urbani compreso il servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo (Scuolabus) nel territorio di Casale Monferrato;
- il Servizio Idrico Integrato nel Comune di Casale Monferrato e nel territorio di altri 15 Comuni Soci (ovvero il servizio acquedotto, il servizio fognatura ed il servizio depurazione delle acque reflue) in regime di concessione; dal 01/01/2007 è stata sottoscritta la Convenzione fra l'A.M.C. S.p.A. e l'Autorità d'Ambito n. 2 per la gestione del Servizio Idrico Integrato fino alla data del 31/12/2023;
- l'attività di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Casale Monferrato e di in altri quattordici (14) Comuni limitrofi; con decorrenza 01/03/2009 è stata sciolta la società RETI.D.E.A. S.r.l. ed il servizio di distribuzione del gas è stato riassunto in capo ad AMC.; alla fine del 2012 i punti di riconsegna acquisiti ammontano a 22.415; dalla fine del 2008, inoltre, l'Azienda ha iniziato l'attività di Teleriscaldamento,
- la vendita di acqua alle porte del Comune di Valenza che ha raggiunto nel 2012 il valore di mc. 752.873;
- il Servizio di Illuminazione Pubblica nel concentrico del Comune di Casale Monferrato ed il Servizio di illuminazione Votiva nel territorio di Casale Monf.to e Frazioni; relativamente al servizio di illuminazione pubblica è stata stipulata

- una convenzione con i Comuni di Pontestura, che terminerà nel 2019 e con il Comune di Morano sul Po che terminerà nel corrente anno;
- il Servizio Cimiteri nel territorio di Casale Monferrato e Frazioni;
- il servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio a pagamento sul territorio del Comune di Casale Monferrato, oggetto di nuovo affidamento nel corso del 2013;
- I Servizi Tecnico/Commerciali/Amministrativi per conto della società di vendita gas partecipata.

Sotto il profilo giuridico la società A.M.C. S.p.A. esercita il coordinamento delle seguenti società:

<b>Società</b>	<b>Partecipazione</b>	<b>Attività</b>
ID.EA. S.p.A.	50,5 %	Prod. energia idroelettrica
A.M.C. ENERGIA S.r.l.	100 %	Vendita gas

L'oggetto dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (A.M.C. S.p.A.), definita all'art. 1 dello Statuto societario come "... una Società per Azioni a totale capitale pubblico...", ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in cui "...Gli Enti Pubblici territoriali non potranno mai avere una partecipazione complessivamente inferiore al 100 per cento ed il Comune di Casale Monferrato una partecipazione inferiore al 51 per cento del capitale sociale..." è espressamente individuato all'art. 5 dello Statuto, il quale recita che come oggetto principale vi è:

*"1. ...la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue, della relativa riutilizzazione e del controllo degli scarichi in pubblica fognatura. La società ha altresì come oggetto l'esercizio di trasporti pubblici urbani di linea. La Società provvede inoltre all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, anche in forma associata, dei seguenti servizi di interesse generale destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale:*

- a) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trattamento, distribuzione e fornitura del gas e realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- b) ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, distribuzione di energia e/o calore e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla Legge;
- c) **illuminazione pubblica**, illuminazione votiva, **impianti semaforici**, impianti telefonici e relative reti e cablaggi urbani compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- d) gestione dei servizi di informazione, trasmissivi e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- e) l'esercizio di attività connesse e complementari ai trasporti pubblici quali parcheggi, scuolabus, servizi di rimozione forzata e di blocco dei veicoli, ecc. compresa la realizzazione delle attrezzature di servizio alla viabilità, ivi comprese aree e spazi di parcheggio;
- f) espurgo pozzi neri, pulizia bocchette stradali e disotturazione condotti fognari;
- g) trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e da impianti di depurazione di gestione propria;
- h) laboratorio analisi e servizio cartografico;
- i) gestione beni patrimoniali comunali;
- j) gestione delle attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;

k) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione di opere pubbliche e di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo.

2. I servizi di cui ai precedenti punti, verranno svolti per gli Enti soci secondo le condizioni e modalità contenute nelle singole convenzioni o disciplinari di incarico.

3. Per tutti i servizi di cui sopra la Società può svolgere tutte le attività ad esse riconducibili di progettazione, costruzione di nuovi impianti, ricerca programmazione e promozione.

4. La società può svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici, loro aziende e società nel settore dei pubblici servizi con particolare riguardo alle utenze ed agli appalti di lavori servizi e forniture...".

Le attività svolte per gli Enti soci ed i servizi resi alle Collettività da essi rappresentati "...devono in ogni caso costituire la parte più importante delle attività della società..."; mentre la società potrà svolgere "... in forma residuale, nel rispetto dei limiti di legge altre attività, a condizione che ciò non comprometta l'ottimale perseguimento del servizio reso nell'interesse della collettività e che possa concorrere a determinare l'abbattimento dei costi e il contenimento della tariffa del servizio idrico integrato...".

La società può inoltre eseguire "...qualsiasi operazione, immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile per il miglior raggiungimento delle finalità sociali..."; così come può altresì "...fornire assistenza operativa alle autorità competenti ed esercitare su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti all'ambiente.".

#### **4.3 Illuminazione pubblica nel Comune di Casale Monferrato: il Contratto di servizio per il periodo 29/12/2000 - 29/12/2020**

Il Comune di Casale Monferrato in data 28 dicembre 2000, con atto Rep. n. 1643, ha stipulato con l'A.M.C., allora azienda speciale consortile, prima di divenire Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., un "Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica", il contratto è tuttora vigente, con l'inserimento di alcune integrazioni, risulta attivo a far data dal 29/12/2000, ha la durata di anni 20 e pertanto scadrà il 29 dicembre 2020.

Il contratto è stato oggetto di integrazioni con successivo *atto rep. n. 1840 del 4 marzo 2002*, con il quale è stata assegnata all'A.M.C. (divenuta nel frattempo S.p.A. dal 01.01.2001) la fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica del capoluogo, oggetto del contratto di servizio.

Successivamente con *atto rep. n. 1897 del 3 dicembre 2002* è stata stipulata una convenzione con l'A.M.C. S.p.A. per l'applicazione dell'art. 10 lettera D) del contratto di servizio di rep. n. 1643 del 28.12.2000 per la gestione del servizio di illuminazione pubblica nel capoluogo, che prevede l'obbligo in capo alla società affidataria di proporre progetti e/o preventivi di spesa con la presentazione di un cronoprogramma per lavori di rifacimento, potenziamento e realizzazione nuovi impianti (con obbligo di curare la manutenzione straordinaria dei nuovi impianti realizzati con propri mezzi fino alla scadenza del contratto di servizio e di devolverli al Comune al termine della gestione).

Infine, con *atto rep. n. 2027 del 18 novembre 2003*, si sono conferiti all'A.M.C. l'estensione ed il rifacimento di tratti di rete di I.P. esistenti nel territorio delle frazioni del Comune di Casale Monferrato e la fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento di detti impianti in gestione all'A.M.C. .

#### **4.4 Le caratteristiche del servizio di illuminazione pubblica**

Il Comune di Casale Monferrato ha concesso all'A.M.C. il servizio di illuminazione pubblica (I.P.), consistente nelle attività di esercizio e di manutenzione ordinaria e

straordinaria degli impianti di illuminazione esistenti nell'ambito territoriale, come risultanti dallo stato di consistenza allegato al contratto di servizio (Allegato "C") e concernente il concentrico, ivi compresi gli impianti semaforici; è comunque prevista l'applicazione del contratto di servizio anche alle nuove reti od impianti che saranno acquisiti e trasferiti in gestione alla società nel corso di vigenza dello stesso.

Il Comune riconosce all'affidataria il diritto di esclusiva sull'utilizzo degli impianti, mentre la proprietà degli impianti (presenti e futuri) è e resterà del Comune di Casale Monferrato.

La consistenza degli apparecchi di illuminazione ed in particolare delle lampade installate era riportata nell'Allegato "D" al contratto, la cui documentazione aggiornata è trasmessa con cadenza annuale dall'A.M.C..

Tra i principali obblighi di servizio a carico dell'A.M.C. S.p.A. sono previsti:

- l'obbligo della gestione, di esecuzione e di responsabilità;
- l'assunzione degli oneri necessari al rifacimento di impianti obsoleti ed al mantenimento di un adeguato livello di sicurezza degli impianti e del servizio;
- l'impegno di comunicare il nominativo dei tecnici reperibili 24 ore su 24 per gli interventi straordinari aventi carattere di urgenza in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
- l'accensione e lo spegnimento degli impianti di I.P.;
- il rifacimento, l'ampliamento od il potenziamento degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti e la relativa progettazione;
- la riparazione degli impianti guasti o danneggiati da terzi od a seguito di atti vandalici (a spese dell'A.M.C. fino all'importo di Lire 20.000.000; oltre tale franchigia a carico del Comune);
- il ripristino del suolo e sottosuolo pubblico in caso di manomissioni per la manutenzione e la riparazione degli impianti.

Per quanto concerne i controlli sono previste delle verifiche in contraddittorio e vi è la facoltà del Comune di controllare la conformità della gestione del servizio al contratto, con modalità da individuarsi e con preavviso all'A.M.C. di almeno 24 h.

Il corrispettivo del servizio che il Comune riconosce per le prestazioni e le attività oggetto del contratto di servizio e relative alla manutenzione ordinaria, oltre all'accensione e spegnimento degli impianti di I.P., era per l'anno 2001 pari a Lire 594.000.000, al netto dell'Iva, per una consistenza di 5.301 lampade, di cui il 25% costituito da lampade a vapori di mercurio, il 24 % da lampade fluorescenti, lo 0,3 % da lampade ad incandescenza, lo 0,2 % circa da lampade a ioduri metallici e circa il 50% da lampade a vapori di sodio.

Tale valore del corrispettivo, calcolato forfettariamente (sul numero di punti luce e sulla base della tipologia di lampade impiegate), è soggetto ad aggiornamento annuale sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all'anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 21 marzo 2001 si è proceduto all'affidamento all'Azienda Multiservizi Casalese S.p.a. dell'incarico di affidamento, esecuzione, direzione lavori di costruzione, contabilità e collaudo di nuovi impianti di illuminazione pubblica; con detto provvedimento è stato disposto di liquidare all'AMC, quale corrispettivo per lo svolgimento di dette attività:

- un importo pari al 10% oltre IVA oppure pari al 7% oltre IVA, da calcolarsi sull'ammontare dei lavori risultanti dalla contabilità, rispettivamente nel caso in cui l'AMC sia stata (10%) o non (7%) incaricata di provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo dei relativi lavori.

Il contratto di servizio viene poi integrato con l'atto di rep. n. 1840 del 4 marzo 2002, con il quale viene assegnata all'A.M.C. S.p.a. la fornitura di energia elettrica per gli impianti di I.P. gestiti nel capoluogo dalla società con fatturazione trimestrale al Comune, da

giustificarsi negli importi dall'ente erogatore erogatore dell'energia.

Con ulteriore atto rep. n. 1897 del 3 ottobre 2002 si è proceduto ad approvare una convenzione con l'A.M.C. S.p.A. per l'applicazione dell'art. 10 lettera D) del contratto di servizio rep. n. 1643 del 28/12/2000 per la gestione del servizio I.P. del capoluogo; tra i principali patti è posto l'obbligo in capo alla società affidataria di proporre progetti e/o preventivi di spesa con cronoprogramma per lavori di rifacimento, potenziamento e realizzazione di nuovi impianti (con obbligo di curare la manutenzione straordinaria dei nuovi impianti realizzati con propri mezzi fino alla scadenza del contratto di servizio e di devolverli al Comune al termine della gestione); viceversa il Comune si impegna a corrispondere all'A.M.C. un contributo così definito:

- per costo costruzione impianti (*desunto da collaudo*) con le seguenti modalità:
  - anticipo 5% dell'importo base di gara/preventivo per lavori di ammontare superiore ad € 200.000;
  - costo in 10 annualità (a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al Certificato di Regolare Esecuzione), dedotto l'anticipo (od unica soluzione);
- per spese tecniche (*progettazione, D.L. e spese generali*):
  - 25% su importo base di gara/preventivo per lavori di importo inferiore o uguale ad € 200.000;
  - 22% su importo base di gara/preventivo per lavori di importo superiore ad € 200.000 e fino ad € 600.000;
  - 20% su importo base di gara/preventivo per lavori di importo superiore ad € 600.000.

Il contratto di servizio subisce da ultimo un'ulteriore modificazione con atto rep. n. 2027 del 18 novembre 2003 che ha ad oggetto il conferimento all'A.M.C. dell'estensione e del rifacimento dei tratti di rete di I.P. esistenti nel territorio delle frazioni del Comune di Casale Monferrato e della fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento di detti impianti in gestione all'A.M.C. .

Va tuttavia segnalato che questa ultima disposizione non si è mai concretamente attuata poiché la stragrande maggioranza degli impianti di I.P. presenti nelle frazioni del Comune di Casale Monferrato è di proprietà di terzi e precisamente dell'ENEL Sole S.p.A., per i quali occorrerebbe procedere, previa determinazione del loro valore per l'acquisizione al patrimonio comunale, all'assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo al Comune; in tal caso è necessario che il Comune riscatti gli impianti e quindi quantifichi l'indennizzo spettante al gestore uscente.

Come prima indicato la remunerazione economica della società affidataria avviene attraverso un canone annuo, pari per il primo anno di contratto (2001) a Lire 594.000.000, al netto di Iva; tale valore, calcolato forfettariamente, veniva poi adeguato annualmente con l'aggiornamento all'indice Istat, per essere poi ridotto gradualmente ed essere quantificato, a partire dal 2012, in Euro 320.000,00, al netto di Iva.

##### **5. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento in house**

Nel contesto giuridico attuale, affinché si possa affidare e/o mantenere *in house* occorre che il soggetto affidatario rispetti alcune condizioni, individuate primariamente dalla Corte di Giustizia Europea nella nota "sentenza Teckal" (Corte di Giustizia, sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal; si segnala, in ogni caso, la vastità della giurisprudenza comunitaria sul punto) e successivamente richiamate dalla giurisprudenza nazionale (*ex multis*, Corte Cost., 28 marzo 2013, n. 50; Corte Cass., sez. unite civili, 25

novembre 2013, n. 26893; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591; Cons. Stato, Ad. Plenaria, 3 marzo 2008, n. 1; Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2007, n. 1514).

Quindi le origini della nozione di cd. società in house sono da rinvenirsi nella giurisprudenza comunitaria, la quale ha utilizzato tale istituto per legittimare l'affidamento diretto, senza ricorrere alle regole dell'evidenza pubblica, di contratti di approvvigionamento di beni, servizi e lavori da parte delle pubbliche amministrazioni.

Come indica l'espressione stessa, l'esenzione dalle ordinarie regole della contrattualistica pubblica è ammessa solo quando si possa ritenere che l'approvvigionamento di beni, servizi o lavori avvenga sostanzialmente all'interno della stessa amministrazione, "in house" appunto.

In particolare la giurisprudenza comunitaria ha definito in quali casi si possa ritenere che un soggetto, seppure formalmente distinto dall'amministrazione affidante, sul piano sostanziale non sia "terzo" rispetto alla medesima ai fini dell'affidamento dei relativi contratti.

Ad avviso della Corte di Giustizia, tale situazione di identificazione sostanziale si verifica in presenza di due condizioni e cioè a patto che:

- a) l'amministrazione eserciti sull'ente un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi;
- b) l'ente realizzi la parte più importante della propria attività con l'amministrazione o con le amministrazioni che lo controllano.

In merito alla prima delle due condizioni enunciate, la Corte di Giustizia ha chiarito che *"la circostanza che l'amministrazione aggiudicatrice detenga, da sola o insieme ad altri enti pubblici, l'intero capitale di una società concessionaria potrebbe indicare, pur non essendo decisiva, che tale amministrazione aggiudicatrice esercita su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Per contro, la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice in questione esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi"*.

Ne deriva pertanto la presenza di una terza condizione e cioè che:

- c) è necessario che il capitale sociale sia interamente pubblico, ma è possibile che il medesimo sia frazionato fra più amministrazioni.

A tal riguardo si rileva che il requisito della totalità del capitale pubblico è ormai quasi unanimemente prescritto anche dalla giurisprudenza nazionale.

La formulazione della norma ammette senz'altro affidamenti diretti in favore di società il cui capitale sia diviso fra più amministrazioni, le quali possono essere qualificate come *in house*.

A tal proposito la Corte di Giustizia ha chiarito che il controllo analogo in caso di imprese possedute da più amministrazioni sussista anche quando la singola partecipazione è di entità modesta, a condizione che il controllo sulle scelte gestionali della società sia esercitato congiuntamente da tutte le pubbliche amministrazioni azioniste (Corte di giustizia, sent. 10 settembre 2009, causa C-573/07 e sentenza 13 novembre 2008, in causa C-324/07).

In merito invece alla prevalenza dell'attività in favore dell'amministrazione di riferimento, la giurisprudenza comunitaria tende a non individuare soglie quantitative specifiche, ma ad attenersi ad elementi qualitativi, richiamando il principio secondo cui la società in questione deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano e le residue attività debbono avere un carattere marginale, identificando il concetto di prevalenza con quello di "quasi esclusività".

La Corte di Giustizia, almeno in un caso e senza soffermarsi sugli elementi qualitativi

(Corte di giustizia, sentenza 19 aprile 2007, causa C-295/05, *Asfemo*), ha ritenuto che il 90 % dell'attività a favore delle controllanti sia un dato numerico sicuramente sufficiente ad integrare la condizione in questione (anche se, alla luce del tenore letterale della sentenza in oggetto, sembra evidente che anche percentuali inferiori potrebbero comunque essere ritenute adeguate).

In conclusione si ritiene che la società in house che può beneficiare di affidamenti diretti per la gestione di un servizio pubblico locale è una società a capitale interamente pubblico, eventualmente controllata da una pluralità di amministrazioni, che svolge a favore delle medesime la parte preponderante della propria attività, eventualmente erogando al mercato solo prestazioni marginali.

Pertanto con riferimento all'affidamento del servizio di illuminazione votiva, le condizioni da individuarsi sono le seguenti:

1. Presenza di capitale interamente pubblico;
2. Svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti;
3. Esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Ciò posto, nel seguito si verifica la sussistenza dei requisiti in oggetto con riferimento allo Statuto ed al contratto di servizio in essere.

#### **5.1 Presenza di capitale interamente pubblico**

Lo Statuto dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (A.M.C. S.p.A.) all'art. 1 "Costituzione" indica: *"1. Ai sensi degli articoli 112 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico. 2. Possono divenire soci della predetta Società i Comuni interessati alla gestione del servizio idrico integrato, del servizio trasporti, del servizio distribuzione gas e di tutti gli altri servizi previsti dall'oggetto sociale. 3. Gli Enti Pubblici territoriali non potranno mai avere una partecipazione complessivamente inferiore al 100 per cento ed il Comune di Casale Monferrato una partecipazione inferiore al 51 per cento del capitale sociale"*.

La società, che ha sede legale in Via Orti n. 2 a Casale Monferrato, ha una durata prevista dallo Statuto sino al 31/12/2100.

Allo stato attuale, il requisito in oggetto sussiste in quanto il capitale sociale di A.M.C. S.p.A. - pari ad euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero) e rappresentato da 1.000.000 (unmilione) di azioni nominative del valore unitario di euro 30,00, assegnate ai soci in proporzione alle quote loro spettanti - è totalmente pubblico. Il capitale sociale è interamente versato ed è detenuto al 76,4870 % dal Comune di Casale Monferrato e per la parte residuale da 24 Comuni del territorio.

Lo Statuto societario prevede espressamente che la quota di partecipazione degli Enti Pubblici territoriali non potrà mai essere in ogni caso inferiore al 100 per cento del capitale sociale e quella del Comune di Casale Monferrato al 51 per cento del capitale sociale. Pertanto non sarà valido nei confronti della società il passaggio di azioni che porti la partecipazione di questi Enti al di sotto di tale limite.

La società è esclusivamente partecipata da 25 Comuni facenti parte di un ambito territoriale sufficientemente omogeneo, mentre una parte residuale di azioni nominative, che non rappresentano titoli azionari, è in capo alla stessa A.M.C. S.p.A.; le quote di partecipazione in A.M.C. sono riportate nella seguente Tabella.

<b>Società/COMUNI</b>	<b>% Quote</b>
A.M.C. s.p.a.	0,0600
CASALE MONFERRATO	76,4870

BALZOLA	1,5144
BORGO SAN MARTINO	1,4299
BOZZOLE	0,8480
CARESANA	0,7107
CELLA MONTE	0,0050
CONIOLO	0,0050
COSTANZANA	1,0225
FRASSINETO PO	3,2526
GIAROLE	0,6662
MORANO SUL PO	3,4152
MOTTA DE' CONTI	0,7184
OZZANO	0,0050
PERTENGO	0,6258
PEZZANA	1,2186
PONTESTURA	0,0050
ROSIGNANO	0,4082
SALA MONFERRATO	0,0050
SAN GIORGIO MONFERRATO	0,0050
STROPPIANA	1,6256
TERRUGGIA	0,0050
TICINETO	1,5737
TREVILLE	0,0050
VALMACCA	2,7202
VILLANOVA MONFERRATO	1,6630
<b>Totale</b>	<b>100,000</b>

**Tabella: Quote di partecipazione in A.M.C. S.p.A.**

Come sopra specificato il capitale sociale, costituito da 1.000.000 (unmilione) di azioni al valore di euro 30,00 cadauna, per un valore nominale di euro 30.000.000 (trentamiloni), nominative ed indivisibili, così da determinare per ogni azione posseduta il diritto ad un voto, può essere trasferito solamente ad altri enti locali soci con il benestare dell'Assemblea degli Azionisti; gli azionisti, ai soli fini della nomina degli Amministratori e del Collegio Sindacale, e quindi unicamente per la nomina alle cariche sociali, sono suddivisi nei seguenti gruppi:

- Comune di Casale Monferrato;
- Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni denominata "Terre di Po e Colline del Monferrato" ed in dettaglio: Borgo San Martino, Bozzole, Frassineto Po, Giarole, Ticineto e Valmacca con esclusione dei Comuni di Occimiano, Pomaro e Mirabello;
- Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni denominata "Tra Sture e Po" e più precisamente Balzola, Morano, Coniolo, Pontestura e Villanova;
- Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni denominata "CO.SER Bassa Vercellese" e più precisamente Caresana, Stroppiana, Pertengo, Costanzana, Pezzana e Motta dei Conti;
- Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni denominata "Unione Collinare del Monferrato" e più precisamente San Giorgio Monferrato, Ozzano, Terruggia, Cella Monte, Sala Monferrato, con l'eccezione del Comune di Olivola e con l'aggiunta del Comune di Rosignano Monferrato.

I Comuni Soci estranei all'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese,

Casalese” (A.T.O. n. 2) non hanno diritto di voto nelle delibere assembleari riguardanti il servizio idrico integrato.

### **5.2 Svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti**

La giurisprudenza prevalente ritiene che tale condizione sia soddisfatta quando l'affidatario diretto non fornisca i suoi servizi a soggetti diversi dall'ente controllante, anche se pubblici, ovvero li fornisca in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, ed in ogni caso non fuori della competenza territoriale dell'ente controllante.

L'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. svolge le proprie attività e servizi prevalentemente con i soci pubblici affidanti e ciò anche per espressa previsione statutaria; infatti all'art. 5, punto 5, dello Statuto è stabilito che *“...Le attività svolte per gli Enti soci ed i servizi resi alle Collettività da essi rappresentati devono in ogni caso costituire la parte più importante delle attività della società; la società potrà svolgere in forma residuale, nel rispetto dei limiti di legge altre attività, a condizione che ciò non comprometta l'ottimale perseguimento del servizio reso nell'interesse della collettività e che possa concorrere a determinare l'abbattimento dei costi e il contenimento della tariffa del servizio idrico integrato.”*

Dalla lettura del bilancio ordinario d'esercizio al 31/12/2012, oltre ad evidenziarsi un utile di esercizio pari ad euro 361.931,00, esaminando anche la nota integrativa al bilancio si evince che le attività svolte dall'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. riguardano l'esecuzione di servizi per conto dei Comuni Soci ed in particolare per conto del Comune di Casale Monferrato.

Nel caso in esame il servizio di illuminazione pubblica è svolto nel Comune di Casale Monferrato, ma va ricordato che, relativamente a detto servizio, è stata stipulata una convenzione con i Comuni di Pontestura, che terminerà nel 2019 e con il Comune di Morano sul Po, che terminerà nel corrente anno.

Il requisito in oggetto pertanto sussiste.

### **5.3 Esercizio da parte dei soci pubblici affidanti, nei confronti del soggetto Gestore del Servizio, di un controllo analogo**

Il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società affidataria tale da realizzare un modello nel quale la società opera come una “longa manus” del socio pubblico totalitario.

Tale controllo si traduce in capo all'amministrazione controllante in un incisivo potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti.

Nel caso specifico sussistono forme di controllo analogo.

In particolare il Comune di Casale Monferrato, nell'ottica di attuare una politica di governance, ha recentemente approvato un Regolamento per il controllo analogo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/10/2013, al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni ed individuare i comportamenti degli organi delle società partecipate.

Per quanto riguarda l'A.M.C. S.p.A., affidatario diretto *in house providing* del servizio di illuminazione pubblica in esame, va precisato che nel suo documento statutario ed in particolare nella parte relativa alle modalità di affidamento delle attività è previsto *un ruolo incisivo dei Comuni Soci*; infatti all'art. 6 è stabilito che gli Enti pubblici territoriali affidano direttamente i servizi e le attività costituenti l'oggetto sociale, ma per l'affidamento delle attività "*...I Consigli degli enti locali approvano un disciplinare...*", nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali, delle discipline di settore, delle norme dello statuto comunale "*...e definiscono, in particolare: a) i servizi affidati b) la durata dell'affidamento c) gli standard minimi di servizio e gli eventuali obiettivi di loro miglioramento d) il programma di estensione delle reti e dei servizi e) le modalità di determinazione delle tariffe f) le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione g) le modalità di informativa e di cooperazione h) le modalità di determinazione e versamento degli eventuali canoni dovuti dalla società agli enti affidanti i) le modalità di determinazione e di versamento dei corrispettivi e dei contributi in conto esercizio ed in conto capitale dovuti dagli enti affidanti j) gli obblighi ambientali della società k) gli obblighi riguardanti le risorse umane...*".

Lo Statuto di A.M.C. S.p.A. prevede, tra gli organi della società, la presenza di un organo intermedio, denominato "Rappresentanza Intercomunale" e composto da 9 (nove) membri in carica fino a tre esercizi - di cui n. 5 (cinque) nominati dal Comune di Casale Monferrato ed 1 (un) membro riservato per ciascuno dei quattro gruppi di Comuni definiti all'art. 9 punto 7 dello Statuto – nell'ambito dei quali vengono scelti i componenti del Consiglio di Amministrazione composto a sua volta da 5 (cinque) membri.

Da ciò ne consegue che la Rappresentanza Intercomunale è composta da n. 4 (quattro) membri e le sue attribuzioni risultano indicate all'articolo 19 dello Statuto:

- co. 1 "*La Rappresentanza Intercomunale è investita dei poteri di controllo generale sull'attività societaria, con l'eccezione dei controlli di cui è competente il Collegio Sindacale e/o la Società di revisione a norma del Codice Civile*"
- co 2 "*I componenti della Rappresentanza Intercomunale partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e possono formulare direttive ed indirizzi all'organo amministrativo*"
- co 3 "*I componenti della Rappresentanza Intercomunale possono accedere a tutti i documenti contabili e sociali*"
- co 4 "*La Rappresentanza Intercomunale può ottenere, con richiesta motivata della maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, l'autorizzazione preventiva dell'Assemblea (dei soci azionisti) ai sensi dell'art. 15 c. 1 punto 9 per qualunque atto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione*".

Gli Enti locali soci controllanti, dunque, esercitano un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della società mediante l'esame dei documenti e delle disposizioni contenute nello Statuto (e nei Contratti di servizio).

La società non possiede alcuna autonoma autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione: stesura ed approvazione del Piano-programma; operazioni societarie inerenti l'aumento o la diminuzione del capitale sociale; operazioni societarie inerenti possibili alleanze, l'inserimento di nuovi soci; l'approvazione del Budget economico annuale; l'approvazione del Bilancio di esercizio con annessa Relazione aziendale sulla gestione.

Per quanto concerne il "Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica", vi sono alcune disposizioni che disciplinano il servizio e la vigilanza sullo stesso affidato al Gestore, A.M.C. S.p.A.; pertanto, è previsto in capo al

Comune di Casale Monferrato, ente affidante, l'esercizio di un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività affidate alla società partecipata, articolato su tre distinti livelli:

- Tecnico - economico;
- Qualità del servizio;
- Efficacia societaria.

▪ 5.3.1 Controllo tecnico - economico

Ai fini del controllo tecnico - economico sul Gestore del servizio A.M.C. S.p.A., il Contratto di servizio prevede all'art. 16 poteri di controllo in capo al Comune di Casale Monferrato, anche attraverso la facoltà di vigilare e di effettuare verifiche, in contraddittorio con l'A.M.C., affinché "...lo svolgimento del servizio di I.P. sia realizzato... in conformità a quanto previsto dal presente Contratto di servizio...".

Tale facoltà di controllo può essere attivata per iniziativa del Comune con le modalità individuate dal medesimo e che dovranno essere comunicate alla società affidataria con un preavviso di almeno 24 ore per assicurare la presenza di un suo rappresentante.

Il contratto di servizio può essere risolto o rinegoziato con l'accordo di entrambe le parti o può essere risolto d'ufficio da parte del Comune qualora si verificano inadempimenti da parte di A.M.C., cui corrispondano penali superiori al 10% del valore del corrispettivo annuo.

Il Comune richiede all'affidatario, in relazione alla manutenzione straordinaria, le modifiche permanenti e/o provvisorie all'assetto della rete di I.P. conseguenti a: a) spostamento cavi, sostegni e apparecchi di illuminazione; b) sostituzione apparecchi di illuminazione obsoleti; c) richieste di terzi effettuate tramite l'ente medesimo.

E' sempre il Comune a richiedere interventi per il rifacimento e la realizzazione di nuovi impianti, preventivamente autorizzati dall'ente locale, così come per le attività di riparazione e/o sostituzione di parti degli impianti di I.P. a seguito di eventi straordinari, per i quali la società deve intervenire con modalità e tempistiche definite nei patti contrattuali.

Il Comune può richiedere all'affidatario altre prestazioni quali la predisposizione di un Piano Urbano della luce, l'elaborazione di una cartografia informatica con associata un banca dati relativa agli impianti ed ai loro componenti e l'esecuzione di una strumentazione tecnologicamente avanzata per consentire il telecontrollo e la telediagnostica degli impianti per conseguire rapide operazioni correttive, i cui corrispettivi sono concordati a parte.

Il Comune, inoltre, negli ultimi anni ha proceduto ad effettuare una revisione del corrispettivo annuo per l'espletamento del servizio.

▪ 5.3.2 Controllo sulla qualità del servizio

Per quanto concerne il controllo volto a valutare la qualità del servizio di illuminazione pubblica, nel contratto in essere è previsto, a cura del Comune, durante lo svolgimento del servizio l'esecuzione di verifiche in contraddittorio, che pertanto possono essere estese anche alle fasi di realizzazione di nuovi lavori pertinenti gli impianti di I.P., i cui preventivi e/o progetti devono essere approvati dall'organo esecutivo del Comune.

Nel caso di rifacimenti e realizzazione di nuovi impianti, qualora la società affidataria del servizio non rispetti i tempi concordati nel cronoprogramma è prevista l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo degli stessi per ogni settimana di ritardo, così come identica penale è determinata per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori afferenti le riparazioni di impianti guasti o danneggiati da terzi.

Gli impianti realizzati al termine delle lavorazioni sono corredati da certificato di regolare esecuzione.

Detto ciò si ritiene utile rammentare che il controllo sulla qualità del servizio ed il suo monitoraggio nel tempo, sono attività di possibile svolgimento su due distinti livelli di azione:

- Azioni dirette o sul territorio, utilizzando il seguente strumento:
  - Esecuzione di sopralluoghi tecnici;
- Azioni indirette, valutando:
  - Il grado di soddisfazione degli utenti mediante l'analisi dei risultati di eventuali indagini di customer satisfaction o di indicatori di misurazione di standards minimi di qualità oggetto di rilevazione da parte dell'affidatario.

- *5.3.2.1 Interventi tecnici e sopralluoghi*

L'Ufficio tecnico del Comune può eseguire le ispezioni ed i sopralluoghi ritenuti necessari, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dalle utenze.

I sopralluoghi e le verifiche hanno finalità di supervisione e miglioramento dell'operato societario verso gli utenti del servizio.

- *5.3.2.2 Carta dei Servizi ed Analisi di customer satisfaction*

All'interno del contratto di servizio in essere non è presente la Carta dei Servizi, poiché tale contratto è stato stipulato prima delle disposizioni normative che hanno imposto l'obbligo di predisposizione di tale documento, con il quale si rendono noti, con riferimento all'utenza, gli impegni e gli standard di qualità garantiti dal soggetto Gestore (nei termini convenuti con l'Ente affidante), le modalità di verifica del livello di soddisfazione (customer satisfaction) di coloro che usufruiscono dei servizi, le scadenze periodiche delle rilevazioni, i rimedi per i disservizi, anche sotto forma di indennizzo, nonché la gestione dei reclami.

La Legge Finanziaria dell'anno 2008 (Legge n. 244 del 24/12/2007) reca, infatti, all'art. 2, comma 461, le disposizioni che gli enti locali sono tenuti ad applicare nella stipula dei contratti di servizio al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni; successivamente l'art.8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto le disposizioni relative al contenuto delle carte di servizio.

Recentemente sono state pubblicate sul S.O. alla G.U.R.I. n. 254 del 29 ottobre 2013 le "Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 2, comma 461 della L. 244/2007", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 26 settembre 2013 tra il Coordinamento permanente di coordinamento CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)-Stato-Regioni e l'ANCI; tali linee guida presentano carattere non obbligatorio, ma piuttosto di indirizzo generale e sono da applicarsi nella fase di affidamento del servizio o di rinnovo dei contratti di servizio e non ai contratti in corso.

Rilevato che per il contratto in corso relativo all'illuminazione pubblica non vi è alcun obbligo di inserimento della carta dei servizi, si rileva tuttavia che, in accordo con il soggetto Gestore, si procederà già a partire dal prossimo esercizio a prevedere alcuni indicatori di carattere generale, atti a consentire una corretta informazione all'utenza, circa le modalità di erogazione e le condizioni di fornitura del servizio (dati che dovranno essere resi disponibili sul sito web della società) e settoriali, quali, a titolo esemplificativo, il numero totale degli interventi in reperibilità ed il tempo complessivo di pronto intervento

od ancora il numero totale di punti luce per Km di strada, i nuovi punti luce/Km di strada (rispetto all'anno precedente), la densità di punti luce in zona centrale rispetto alla periferia, l'eventuale presenza di un servizio gratuito di segnalazione guasti (numero verde), i tempi di intervento sui guasti (su segnalazione e per manutenzione ordinaria), eventuali interventi di risparmio energetico, la presenza di illuminazione speciale (per aree monumentali e monumenti, zone a rischio, ecc.).

Ovviamente l'inserimento dei dati potrà avvenire in maniera graduale per essere incrementato nel corso degli esercizi annuali, in accordo con il Gestore.

#### ▪ 5.3.3 Controllo dell'efficacia societaria

Nel Contratto di servizio in essere non sono presenti degli obiettivi prefissati al fine di consentire una valutazione quantitativa dell'efficacia societaria.

Tuttavia il controllo dell'efficacia societaria viene svolto, in primo luogo, con l'analisi dei dati riportati nei Bilanci al termine di ciascun esercizio annuale, estrapolando i dati afferenti l'illuminazione pubblica; in secondo luogo richiedendo una relazione specifica sull'andamento della gestione del servizio al Gestore.

Tale controllo, a seguito della recente approvazione del regolamento sul controllo analogo da parte del Consiglio Comunale, è stato rafforzato, in quanto tra i compiti assegnati al Gestore viene assegnato, tra l'altro, quello di trasmettere al Comune una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-societaria e dell'eventuale variazione del piano industriale, mentre al Comitato per la governance, organismo interno all'Amministrazione Comunale, spetta, tra i diversi compiti, la valutazione di carattere strategico sulle risultanze delle attività di monitoraggio.

E' stato previsto anche un livello di coordinamento e monitoraggio, sempre istituito a livello comunale che, tra le proprie attività, prevede il controllo dei documenti di programmazione e rendicontazione, il monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standards qualitativi e tecnici) previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, la partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società partecipate.

A livello gestionale invece spetta ai Dirigenti dei singoli Settori comunali il controllo specifico dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi, con verifica periodica dello svolgimento del servizio, oltre la modifica od integrazione dei contratti di servizio.

La verifica periodica dello svolgimento del servizio con l'impiego di indicatori sia contabili che extra contabili permetteranno di compiere una valutazione quantitativa dell'efficacia societaria, utilizzando anche, quali strumenti di verifica, la predisposizione di report periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio ed il coordinamento delle informazioni da pubblicare sui siti istituzionali.

#### • 5.3.4 Informazione e sensibilizzazione dei cittadini

L'A.M.C. S.p.A., con particolare riferimento al servizio dell'illuminazione pubblica, svolge le attività di comunicazione verso i cittadini, fornendo informazioni all'utenza sul proprio sito istituzionale al seguente link:

A.M.C. S.p.A. <http://www.amcasale.it>

Entrando nella pagina del sito vi è la possibilità di acquisire *informazioni relativamente ai servizi gestiti dalla società*; infatti sull'home page sono visibili e possono essere consultate notizie relative a:

- sistema idrico,
- gas,
- illuminazione pubblica,
- trasporti e soste,

- servizi cimiteriali ed illuminazione votiva,
- teleriscaldamento.

E' possibile inoltrare per via telematica i **reclami** e, con riferimento all'illuminazione pubblica, sono presenti nella pagina dedicata **specifiche informazioni all'utenza**.

Si ritiene che debba essere implementata e migliorata la parte del sito dedicata alla presentazione di osservazioni e richieste sul servizio, oggi filtrate dal Comune, con l'espressa indicazione degli uffici e dei numeri telefonici dedicati, con particolare importanza alle **segnalazioni dei guasti** inerenti il servizio di illuminazione pubblica

## **6. L'analisi dell'economicità della gestione operata da A.M.C. S.p.A. con riferimento al servizio di illuminazione pubblica**

La predisposizione di report periodici e di fine esercizio sull'andamento gestionale, l'analisi dei risultati aziendali indicati nei Bilanci di esercizio e l'analisi dei report annuali contenuti nella Relazione sulla gestione, che riassumono le risultanze finali dell'andamento societario, consentiranno, complessivamente, il monitoraggio e la rendicontazione dei risultati della gestione e della sua economicità.

A tali fini si possono impiegare un insieme di indicatori di efficacia e di efficienza, nonché significativi indici di bilancio, a livello economico, che possano rappresentare la situazione economica, quella patrimoniale e quella finanziaria della società, i cui risultati devono essere misurati su un periodo pluriennale.

Tra gli indici di bilancio si indicano:

- il ROE, *Return on Equity*, ossia il rapporto percentuale tra risultato d'esercizio e patrimonio netto, che misura il grado di redditività del patrimonio netto ed esprime i risultati economici dell'azienda; è espresso dalla formula

$$\text{ROE} = \frac{\text{Reddito Netto (RN) di esercizio}}{\text{Patrimonio Netto o Capitale Netto (CN) o Capitale proprio}} \times 100$$

- il ROA, *Return on Asset*, ossia il rapporto percentuale tra l'utile netto e il totale dell'attivo, che misura il grado di redditività relativa al capitale investito od all'attività svolta; è espresso dalla formula

$$\text{ROA} = \frac{\text{Reddito operativo o Utile corrente ante oneri finanziari (EBIT)}}{\text{Totale Attivo o totale investimenti}}$$

- il ROI, *Return on Investment*, ossia il rapporto tra margine operativo netto + proventi finanziari +/- altri utili e perdite di natura finanziaria, che misura il grado di redditività degli investimenti; è espresso dalla formula

$$\text{ROI} = \frac{\text{Risultato operativo (risultato economico della sola gestione caratteristica - conto economico)}}{\text{Capitale investito netto operativo ossia l'Attivo totale netto meno gli investimenti extracaratteristici}}$$

Definiti gli indici di bilancio suddetti, che presentano una natura analitica e contabile, va sottolineato il fatto che A.M.C. S.p.A. è un'azienda multiutility e che i risultati complessivi della gestione economica e finanziaria dei servizi affidati in capo all'Azienda Multiservizi Casalese sono influenzati da questa importante caratteristica.

Poi, a valle di questa prima analisi generale, occorre farne una seconda, differenziata per servizio svolto, che tenga conto dei risultati desunti da una contabilizzazione separata; tuttavia le considerazioni sull'economicità della gestione del singolo servizio non possono essere avulse dal quadro complessivo del totale dei servizi e delle attività svolte dalla società, che indica, anche per l'ultimo esercizio di bilancio approvato, il conseguimento di

un utile e dal fatto che, per alcuni servizi, la società partecipata procede al versamento a favore del Comune di Casale Monferrato di alcuni canoni annui (come per l'espletamento del servizio di illuminazione votiva, ma anche per quello dei servizi cimiteriali), di cui uno, relativo al servizio di distribuzione del gas naturale espletato nell'ambito comunale, certamente molto consistente, rilevato che nell'anno 2012 il canone in oggetto, determinato in quota fissa pari ad € 826.331,04 e soggetto ad adeguamento Istat per € 239.718,63, è stato complessivamente erogato per € 1.289.920,10, al lordo dell'Iva.

Con riferimento ai dati di bilancio, nelle norme statutarie è indicato che gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone il bilancio all'Assemblea degli azionisti. Gli utili netti di esercizio vanno destinati a riserva legale per il 5 per cento, ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile, alla costituzione od incremento di fondo di riserva facoltativo ed al finanziamento di un fondo di sviluppo di investimenti compresi nel piano-programma.

L'eventuale eccedenza è a disposizione dei soci in base alle rispettive quote di partecipazione (artt. 32 e 33).

Strumenti di gestione economica e finanziaria adottati dalla società sono:

- il Piano-programma, che deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel medio periodo;

- il Budget economico pluriennale, che deve essere redatto in coerenza con il Piano-programma ed articolarsi per singoli programmi e progetti, evidenziando gli investimenti previsti, le relative modalità di finanziamento e comprendere, per ciascun esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione;

- il Budget annuale, che deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi e non può chiudersi in perdita, deve considerare tra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli Enti soci alla società a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti per ragioni di carattere sociale.

Con espresso riferimento al bilancio d'esercizio dell'A.M.C. S.p.A. chiuso alla data del 31/12/2012, va rimarcato che anche per l'anno 2012 il conto economico riclassificato della società presenta un utile di esercizio pari ad € 874.986, al lordo delle imposte, che diventa uguale ad € 361.931, al netto delle imposte.

L'Assemblea dei soci ha approvato di accantonare l'Utile dell'esercizio 2012 a Riserva Straordinaria per € 200.000 e ad apposito Fondo distribuzione dividendi per € 161.931.

L'esame dello stato patrimoniale riclassificato della società fa emergere la solidità patrimoniale della stessa, cioè la capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo.

Relativamente al servizio di illuminazione pubblica, che viene svolto da A.M.C. S.p.A. a seguito dell'affidamento dello stesso da parte del Comune tramite il contratto di servizio rep. n. 1643 del 28/12/2000 e s.m.i., si rammenta che il medesimo contratto si sostanzia principalmente nelle attività di gestione dell'accensione e dello spegnimento, nell'esercizio e nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di I.P. del capoluogo e degli impianti semaforici, comprese le opere di rifacimento e realizzazione di nuovi impianti.

L'illuminazione di strade, piazze e monumenti conta attualmente circa 6220 punti luce, con un incremento rispetto all'anno 2011 quando era pari a 6.061; i punti luce presenti sono costituiti da:

- punti luce semplici, formati da sostegno metallico zincato con o senza sbraccio ed apparecchio illuminante;
- punti luce multipli comprendenti, oltre al sostegno, due o più apparecchi illuminanti posti su sbraccio multiplo od entro armature per illuminazione delle aree verdi;

- torri faro a corona mobile, usate per l'illuminazione di grandi piazze e vaste aree dove l'altezza dei centri luminosi raggiunge 20 metri.

Il 12 % dei punti luce è di tipo artistico, con mensole a muro o pali con pastorale in ghisa di particolare pregio.

Le lampade installate sono di diversa potenzialità con sorgenti luminose di vario tipo:

- a vapori di sodio il 68 %,
- tubolari fluorescenti lo 0,5 %,
- a vapori di mercurio l'8 %,- ad incandescenza lo 0,5 %,
- a ioduri metallici il 18 %,
- a led il 5 %.

Gli impianti sono alimentati con linee in cavo interrato e linee aeree che si diramano da 90 centralini stradali; 25 centralini sono dotati, oltre che da apparecchi di comando e da dispositivi di sicurezza, anche di controllore di potenza per la riduzione del livello di illuminazione in determinate ore notturne e quindi con conseguente risparmio energetico.

Sono inoltre attualmente in funzione 9 impianti semaforici che comprendono 92 lanterne semaforiche.

Nel corso del 2012 sono stati eseguiti diversi interventi, tra i quali:

- l'esecuzione dell'impianto di I.P. nell'ambito del percorso ciclopedonale Parco Eternot – Lotto 2 area adibita a viabilità motorizzata per € 13.990,28;
- l'esecuzione dell'impianto di I.P. presso l'area PEEP Ronzone “Ex Piemontese” per € 7.558,75;
- l'esecuzione dell'impianto di I.P. nell'ambito delle opere di urbanizzazione P.E.C. Corso Valentino n. 104 per € 6.259,97;
- l'esecuzione dell'impianto di I.P. nell'ambito delle opere di sistemazione del parcheggio dell'ex area raccolta rifiuti ingombranti in via XX Settembre per € 12.006,65;
- il rifacimento dell'impianto di I.P. nell'area verde della frazione di Casale Popolo nell'ambito delle opere di adeguamento delle strutture ludiche per € 6.563,80;
- la fornitura e posa di un palo di I.P. In Strada S. Giorgio Miglietta e lo spostamento di un altro palo in Via Manzoni per € 1.566,66;
- la manutenzione straordinaria di n. 2 torri faro poste negli impianti di I.P. poste presso il centro polifunzionale e nel parcheggio di Piazza D'Armi con sostituzione dei tronchi di base per € 5.243,00;
- l'esecuzione dell'impianto di I.P. da utilizzarsi per illuminare le bandiere poste sulla balconata del Palazzo Comunale in Via Mameli per € 449,29;
- l'estensione ed adeguamento dell'impianto di I.P. nell'ambito della sistemazione aree verdi e ludiche dei giardini di Piazza Castello e Via Rottigni per € 2.027,27.

Il servizio, che si è svolto durante gli ultimi esercizi con regolarità e senza inconvenienti, si compone di una parte di illuminazione votiva e di una parte di illuminazione pubblica (che impiegano parte del medesimo personale), svolta anche nei Comuni di Morano e Pontestura, oltre naturalmente al Comune di Casale Monferrato. La parte dei ricavi e dei costi di produzione afferenti il servizio espletato negli altri due comuni ammonta per entrambe a circa € 8.000,00.

A fronte delle attività svolte, A.M.C. S.p.A. realizza ricavi; per quanto riguarda la voce “ricavi delle vendite e prestazioni”, questi sono costituiti, con riferimento all'illuminazione votiva, dai ricavi per il versamento da parte degli utenti del canone di concessione e dai nuovi allacciamenti. Per quanto riguarda invece l'illuminazione pubblica, a parte i ricavi specifici legati all'attività svolta nei comuni di Morano e Pontestura per complessivi € 8.000 circa, è presente principalmente il canone relativo all'attività di gestione del servizio di illuminazione pubblica nel Comune di Casale Monferrato, pari per l'anno 2013 ad €

320.000,00, così come stabilito dalla Determina Dirigenziale n. 253 del 14/03/2013, e come indicato nella tabella sottostante, che evidenzia peraltro la riduzione negli anni dell'importo erogato a favore di A.M.C. S.p.A..

Anno	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Importo</b>	€418.709	€418.709	€348.709	€360.000	€360.000	€360.000	€320.000	€320.000

Dall'esame del conto economico presentato dalla società affidataria si evince che alla voce "altri ricavi e proventi", presente all'interno delle voci che costituiscono il Valore della Produzione, sono invece presenti i ricavi relativi all'illuminazione pubblica e, nello specifico, si segnala la presenza del rimborso per la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e semaforica (l'importo complessivo previsto nel preconsuntivo 2013 risulta essere pari ad € 665.987, mentre con riferimento al consuntivo 2012 lo stesso era pari ad € 626.482); tale importo trova esatta corrispondenza tra i costi della voce "per servizi" del gruppo di voci che compongono i Costi della Produzione.

Sempre nel livello "altri ricavi e proventi" presenti all'interno del Valore della Produzione troviamo poi i ricavi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da A.M.C. S.p.A. e che la stessa fattura al Comune (l'importo complessivo previsto nel preconsuntivo 2013 è pari ad € 70.000 circa, mentre nel consuntivo 2012 lo stesso era pari ad € 50.423), ricevendo un rimborso per i costi sostenuti (il cui importo pertanto trova corrispondenza tra i costi del bilancio di A.M.C. S.p.A.).

Tra i costi, una delle voci più rilevanti è sicuramente costituita dal livello "per servizi" inserito tra i Costi della Produzione: in tale livello sono presenti soprattutto i costi per la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e semaforica, già citati analizzando i ricavi del livello "altri ricavi e proventi", presenti all'interno delle voci afferenti il Valore della Produzione, in quanto presenti tra i costi ed i ricavi. Sono inoltre presenti, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica i costi dovuti ai lavori manutentivi ed incrementativi sugli impianti elettrici, ed altri costi amministrativi di struttura attribuiti in quota parte al servizio di cui trattasi. Per quanto riguarda l'illuminazione votiva, il livello "per servizi", presente tra i Costi della produzione, è composto principalmente dai costi per fornitura energia elettrica lampade votive (nel preconsuntivo 2013 pari ad € 13.767, rispetto agli € 13.856 del consuntivo 2012) e da altri costi amministrativi di struttura attribuiti in quota parte al servizio di cui trattasi.

Un'altra voce di costo rilevante è quella costituita dal personale (livello "spese per il personale" tra i costi della produzione); i dipendenti diretti che svolgono le attività sul campo per l'illuminazione pubblica sono stati, nel 2013, in numero di 3 ed agli stessi si applica il c.c.n.l. gas-acqua.

Da segnalare che invece nel 2012, fino al 31/05, era presente un altro dipendente assegnato, a partire dalla data indicata, al servizio acquedotto: pertanto è stato conseguentemente ridotto l'organico da n. 4 a n. 3 dipendenti.

Il costo registrato nel 2012 sull'illuminazione pubblica per tali dipendenti diretti ammonta ad € 143.000 circa; per quanto riguarda l'illuminazione votiva il costo 2012 è pari ad € 7.000 circa, dovuto in parte ad attività svolte dal personale del cimitero, che si occupa del controllo e della sostituzione delle lampade votive ed in parte da costi di personale amministrativo, tecnico, dell'ufficio utenza e dello sportello cimiteri, che esegue prestazioni specifiche indispensabili per lo svolgimento del servizio stesso; i costi residuali sono relativi a tale personale il quale esegue attività per l'illuminazione pubblica.

Ciò permette di sfruttare economie di scala, in quanto l'assunzione diretta di tutto il personale necessario per la gestione di tali attività comporterebbe un aggravio di costi e quindi un peggioramento della situazione economica dello stesso. Lo stesso discorso vale per i già citati costi per servizi (ma non solo) di struttura i quali vengono attribuiti solo in

parte ai servizi di cui trattasi, permettendo così un abbattimento dei costi che altrimenti sarebbero superiori per la gestione del medesimo servizio.

L'analisi del conto economico presentato, che considera complessivamente il servizio di I.P., che ha subito a partire dal 2008 un decremento del corrispettivo annuo versato dal Comune e quello dell'illuminazione votiva, si conclude considerando, quindi, che il risultato positivo conseguito dall'illuminazione votiva mitiga il risultato negativo generato dall'illuminazione pubblica.

Effettuando un semplice calcolo degli indici di bilancio più comuni, a livello economico, calcolati per gli anni oggetto di analisi e per i due servizi di illuminazione (illuminazione pubblica ed illuminazione votiva) considerati congiuntamente, si sono ottenuti i seguenti valori numerici:

- per l'indice ROE (il quale mette in relazione il Risultato Netto d'esercizio del servizio con il Patrimonio Netto), non è possibile indicare valori poiché per quanto riguarda il servizio illuminazione non esiste una parte di patrimonio netto e quindi l'indice non è calcolabile; in alternativa si è utilizzato l'indice ROS (il quale mette in relazione in percentuale il risultato operativo o reddito operativo - assimilabile alla differenza tra Valore della Produzione e Costi della Produzione - ed i ricavi di vendita); tale indicatore risente dello stesso condizionamento operato dal risultato di esercizio sull'indice ROI ed infatti ne ricalca l'andamento

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
6,50%	6,45%	- 9,71%	- 14,47%	- 5,93%	- 8,88%	- 19,30%

Qualora si analizzi tale indice di bilancio con riferimento alla sola illuminazione votiva cimiteriale ed all'ultimo anno di esercizio si ricava il seguente dato:

2012
32,12 %

a conferma che l'indice che misura la redditività delle vendite, ROS, è molto positivo;

- per l'indice ROA (il quale mette in relazione l'utile netto con il totale attivo ed esprime la remunerazione in termini di risultato di quanto investito nel servizio), nella maggior parte degli esercizi considerati l'indice è negativo a causa del risultato in perdita; in questi casi l'indicatore perde di significato; ciò a causa soprattutto dei risultati negativi conseguiti dall'illuminazione pubblica, infatti l'indice vede un progressivo peggioramento dovuto in particolare alla riduzione dell'importo erogato da parte del Comune a favore di A.M.C. S.p.A.

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
0,01%	- 0,11%	- 2,50%	- 2,55%	- 1,48%	- 1,56%	- 2,19%

- per l'indice ROI (il quale mette in relazione il risultato operativo - assimilabile alla differenza tra Valore della Produzione e Costi della Produzione - ed il totale attivo), l'andamento è del tutto simile al ROA perché per tale servizio l'impatto delle gestioni finanziaria e straordinaria è limitato

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1,03%	0,96%	- 1,21%	- 1,71%	- 0,67%	- 0,95%	- 1,90%

Tali indici come sopra calcolati non sono esaustivi ad indicare l'economicità della

gestione, che deve essere valutata, come preliminarmente indicato nell'esposizione, **anche con riguardo alla situazione economica e finanziaria complessiva della società.**

L'analisi va estesa alla considerazione che l'economicità della scelta della modalità di affidamento di un servizio andrebbe estesa anche alla salvaguardia del valore dell'asset dell'ente locale.

In particolare qualora l'impresa oggi affidataria *in house* versi in condizioni reddituali e patrimoniali critiche (*e non è il caso comunque di A.M.C. S.p.A.*), l'immediato ricorso al mercato, rispetto ad un suo differimento a risanamento dell'azienda realizzato, comporterebbe per l'ente locale delle perdite, in contrasto con l'obbligo di ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche, sancito dall'art. 97 della Costituzione; obbligo che riguarda la gestione corrente ma anche il valore patrimoniale e di mercato della stessa.

Per poter effettuare un quadro comparativo con modalità differenti di gestione del servizio e, conseguentemente, consentire il completamento dell'analisi circa l'economicità del tipo di gestione in atto, va ricordato che *prima dell'affidamento in house providing* all'A.M.C. del servizio di Illuminazione Pubblica, questo, insieme ad altri servizi pubblici locali, era gestito in economia direttamente dal Comune di Casale Monferrato, mentre nel caso dell'illuminazione votiva il servizio era stato affidato con appalto a terzi.

Infatti solo con la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 7 giugno 2000** il Comune di Casale Monferrato decise di procedere all'affidamento all'Azienda Multiservizi Casalese del Servizio di Illuminazione Pubblica del capoluogo e di quello concernente il Servizio di Illuminazione Votiva dei Cimiteri dando mandato alla Giunta Comunale, nel contempo, di intraprendere le iniziative necessarie per dare attuazione al trasferimento all'A.M.C. del Servizio Scuolabus; risulta importante sottolineare ancora che, con il medesimo atto deliberativo, si era proceduto ad approvare anche l'affidamento della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, dello spazzamento di vie e piazze e della raccolta differenziata al Consorzio Casalese per lo Smaltimento dei Rifiuti, servizio anch'esso in precedenza espletato direttamente dal Comune.

La decisione del Consiglio Comunale era stata adottata in considerazione di alcuni fattori, tra i quali appare significativo quello secondo cui il sistema di gestione diretta dei servizi pubblici locali si era caratterizzato per il rilievo assegnato al suo profilo di funzione sociale; tuttavia, nella tutela di tale funzione, se ne era spesso sottovalutata la valenza economica ed imprenditoriale, con pochi stimoli all'efficienza produttiva ed all'efficacia.

Di conseguenza si era valutato che la prosecuzione delle modalità di gestione praticate allora avrebbe costituito un freno allo sviluppo dei servizi pubblici locali, determinando un indebolimento della loro stessa funzione sociale.

Con riferimento al servizio di illuminazione pubblica, quindi, si procedette a cambiare la modalità di gestione poiché occorreva perseguire:

- il miglioramento dell'offerta e la precostituzione di condizioni tali da assicurare un servizio efficiente, nella quantità e qualità adeguata alla domanda, a costi il più possibile contenuti;
- la valorizzazione delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo del Comune, separandole da quelle di gestione.

Si era dunque rilevata la necessità di migliorare l'efficienza, la qualità e l'economicità della gestione dei servizi, mediante l'affidamento anche della gestione del servizio di illuminazione pubblica a ad un'organizzazione "finalizzata" al settore dei servizi pubblici in grado di realizzare economie di scala, sinergie tecnologiche ed attuare interventi organizzativi volti all'ottimizzazione dei costi, considerata l'insufficienza della forma di gestione esistente rispetto agli obiettivi generali succitati.

Rilevato che sul territorio comunale era da tempo costituita l'Azienda Consortile Comunale A.M.C., svolgente servizi a rilevanza industriale, che costituiva ( e *costituisce*) patrimonio per la città di Casale Monferrato e che aggregava anche numerosi Comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di erogazione gas, il ciclo integrale dell'acqua e che gestiva il servizio dei trasporti urbani per la città, si era reputato indispensabile operare per rendere competitivo il territorio, al fine di attivare risorse umane ed economiche che ne sostenessero lo sviluppo futuro, anche attraverso il sostegno fattivo di piani di sviluppo economico-industriale dell'azienda consortile comunale. La scelta adottata fu quella di avviare le procedure e gli adempimenti necessari per l'affidamento, con decorrenza 01.07.2000, all'Azienda Multiservizi Casalese della gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica consistente in:

- - manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione nell'ambito del capoluogo e sino ad allora gestiti dal Comune;
- - gestione degli impianti semaforici esistenti.

Per dare avvio alla nuova gestione si è proceduto ad effettuare:

- a) il trasferimento del personale,
- b) la cessione di mezzi ed attrezzature sulla base di perizie di stima effettuate, in contraddittorio, dai tecnici comunali con la direzione aziendale,
- c) il rifacimento e la realizzazione di nuovi impianti,
- d) la definizione del corrispettivo da determinarsi a punto luce installato.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 553 del 13/12/2000, infatti, si approvò l'accordo tra il Comune, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali per il passaggio del personale in servizio dal Comune, costituito da n. 4 unità, all'Azienda Multiservizi Casalese; mentre con Deliberazione della Giunta Comunale n. 590 del 28/12/2000 si approvò la cessione di mezzi ed attrezzature in dotazione al servizio comunale di illuminazione pubblica all'A.M.C..

Con la successiva **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20 dicembre 2000** si è poi proceduto ad approvare il "Contratto di Servizio" per la gestione del servizio di illuminazione pubblica nel capoluogo ed il relativo piano economico-finanziario.

Il contratto di servizio ha regolato (e *regola tuttora*) i rapporti tra il Comune e l'affidataria, specificando gli obblighi e le competenze della società, prevedendo in particolare che l'azienda assicurasse/assicuri livelli qualitativi del servizio superiori a quelli prestati dal Comune, la disponibilità a realizzare investimenti per progetti di rinnovo, messa a norma ed estensione degli impianti e l'assunzione a proprio carico dell'onere di eventuali danni arrecati a terzi fino alla concorrenza di Lire 20.000.00 (venti milioni) annui.

Dal piano economico-finanziario allegato alla succitata deliberazione risultava che con l'abbandono della forma di gestione "in economia" diretta comunale del servizio, da concretizzarsi mediante affidamento dello stesso all'A.M.C., il Comune di Casale Monferrato si proponeva di migliorare l'efficienza e l'economicità del medesimo attraverso l'uso delle risorse tecniche, amministrative ed economiche già presenti all'interno dell'azienda.

Le elaborazioni di bilancio, che ponevano a raffronto i risultati del piano economico-finanziario per l'anno 2001 del servizio illuminazione pubblica - proiettati in maniera costante poi per gli ulteriori due anni del piano triennale - con la gestione del Comune per l'anno 2000, avevano evidenziato che i costi complessivi annui di gestione del Comune, comprensivi di Iva, erano pari a quelli dell'azienda.

L'azienda inoltre, grazie alle sinergie consolidate in essa, assicurava da subito il servizio con due persone in meno rispetto a quelle in forza al servizio illuminazione pubblica del Comune, che potrà impiegare detto personale per assicurare maggiormente lo svolgimento dei servizi gestiti direttamente.

Quindi l'azienda era in grado di assicurare livelli qualitativi del servizio superiori a quelli prestati prima dal Comune nella gestione in economia, come indicato nei patti contrattuali; la stessa azienda, inoltre, a parità di costi complessivi annui rispetto a quelli della gestione in economia, era in grado di assicurare, grazie alle proprie sinergie, un impiego di minori risorse umane, recuperabili dal Comune per i servizi direttamente gestiti. Il Comune, che continuava a mantenere la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica, aveva anche il vantaggio di ottenere un corrispettivo annuo maggiore derivante dall'affidamento alla stessa A.M.C., già avvenuto, del servizio di illuminazione votiva, gestito con il medesimo personale da impiegarsi per quello dell'illuminazione pubblica.

L'A.M.C. aveva ancora assunto a proprio carico, come indicato nel contratto di servizio, l'onere dei danni arrecati da terzi agli impianti di Illuminazione Pubblica (I.P.) sino alla concorrenza di Lire 20.000.000 (ventimilioni) e la disponibilità ad effettuare tutti gli investimenti per la realizzazione di progetti di rinnovo e messa a norma ed estensione degli impianti di I.P., prevedendo il pagamento dilazionato dei relativi importi a tassi di interesse molto favorevoli.

Per i motivi sopra indicati, pertanto, l'affidamento del servizio all'A.M.C. è risultato conveniente sotto il profilo economico, oltre che qualitativo e quantitativo.

Va ancora evidenziato il fatto che all'A.M.C. S.p.A., per espressa disposizione contrattuale, spetta la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica gestiti dalla stessa nel capoluogo; a partire dal 2009 la società partecipata, essendo interamente di proprietà pubblica e su indicazione del Comune, aderisce alle convenzioni Consip per l'individuazione del soggetto erogatore dell'energia elettrica; il Comune di Casale Monferrato, in pratica, procede ad un rimborso delle fatture relative ai consumi di energia elettrica degli impianti di I.P., poiché i contatori presenti sono intestati all'A.M.C..

Pertanto anche sotto questo aspetto i prezzi rimborsati dal Comune sono assolutamente in linea con i valori correnti di mercato e la modalità di approvvigionamento adottata è conforme alle disposizioni legislative vigenti dalla fine del 2012, che impongono anche per le società pubbliche l'obbligo del ricorso per la fornitura di energia elettrica alla Consip o, in alternativa, alle centrali di committenza regionali.

Per quanto concerne il valore economico del corrispettivo riconosciuto all'A.M.C. S.p.A. per la remunerazione delle attività ricomprese nel contratto di servizio, il canone annuo stabilito all'atto della stipula dell'atto di rep. n. 1643 del 28.12.2000 prevedeva, per l'anno 2001, una somma calcolata forfaitariamente (sul numero di punti luce ed in base alla tipologia delle lampade) di Lire 594 milioni (pari ad € 306.775,40); il canone era soggetto ad aggiornamento annuale sulla base della variazione dell'indice Istat.

Come indicato in precedenza, i costi del servizio erano stati determinati assumendo come base di riferimento quelli inerenti il servizio di I.P. quando era gestito in economia direttamente dal Comune (valori vigenti all'anno 2000); i costi annui di gestione al momento dell'attivazione del nuovo servizio in capo alla società affidataria erano identici.

Tuttavia, a seguito del meccanismo di calcolo del corrispettivo previsto nell'Allegato D del Contratto di servizio e dell'indicizzazione del canone, lo stesso era giunto nel corso del 2006 al valore di € 418.709,48, al netto dell'Iva.

Per prima cosa si è pertanto proceduto a stabilire il corrispettivo per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 in misura fissa ed invariabile, indipendentemente dalla quantità e tipologia di lampade installate, pari all'ammontare del corrispettivo determinato a norma di contratto per l'anno 2006 e cioè € 418.709,48.

Poi con decisione della Giunta Comunale del 26 giugno 2008, rilevato che gli

investimenti finanziati dal Comune e realizzati dalla società affidataria erano stati significativi, rivolti in particolare alla sostituzione delle lampade, degli apparecchi ed impianti obsoleti ed avevano determinato un miglioramento qualitativo degli impianti di I.P. e, di conseguenza, una graduale riduzione, in termini di risparmio dei costi, della manutenzione ordinaria e programmata degli stessi, si era apportata una riduzione al corrispettivo per la gestione del servizio, determinato per l'anno 2008 ad € 348.709,48, al netto dell'Iva. La revisione al corrispettivo, in virtù dei miglioramenti apportati qualitativamente agli impianti di I.P., ha determinato negli anni 2012 e 2013 la corresponsione di un canone annuo di € 320.000,00, al netto dell'Iva. Il canone annuo risulta pertanto in linea con gli aspetti qualitativi imposti all'affidatario nel contratto di servizio, che prevedono tempi di intervento ridotto in casi di guasti ed urgenze ed in media con i corrispettivi economici previsti per la gestione degli impianti di I.P. in altre realtà cittadine comparabili.

Pertanto le ragioni dell'affidamento e le modalità di gestione, ai fini della valutazione della sua economicità, non possono non tener conto anche del miglioramento degli aspetti qualitativi del servizio che è stato riscontrato, rispetto alla precedente situazione gestionale o ad altre realtà locali, dove a fronte di corrispettivi del servizio "economici" la qualità dello stesso risulta non del tutto soddisfacente (tempi di risposta lunghi, tempi di intervento procrastinati nel tempo, ecc.).

Dopo tredici anni dall'attivazione del servizio il numero dei punti luce presenti nel concentrico è stato incrementato di circa il 18 % e la percentuale di lampade non efficienti dal punto di vista della resa e del consumo energetico è stata drasticamente abbattuta; sono stati eseguiti molti interventi finalizzati alla messa a norma ed in sicurezza degli impianti ed ora è possibile investire anche su interventi di riqualificazione e di contenimento del consumo energetico (ad esempio gli ultimi interventi di realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di impianti preesistenti hanno visto il crescente ricorso a lampade a led ed a ioduri metallici, più performanti rispetto alle lampade ad incandescenza, a quelle ai vapori di mercurio od ai vapori di sodio).

Allo stesso tempo e solo per citare alcuni esempi realizzativi si è proceduto al rifacimento degli impianti di I.P. in gran parte delle vie del centro storico cittadino con sostituzione delle lanterne antiche, in Piazza Castello, nell'area verde di Piazza Statuto, all'esecuzione di un nuovo impianto nell'area cortilizia del centro civico della frazione di Terranova, al rifacimento di impianti di I.P. in Viale Giolitti, in Via Buozzi, nelle rotatorie di Piazza Martiri e Corso G. Italia, in Strada Vecchia Pozzo S. Evasio (nel tratto tra Viale O. Marchino e Via IV Novembre), in Via Manzoni e Via Signorini, sull'Argine Malpensata, all'esecuzione di un nuovo impianto all'intersezione tra via Adam e Via Piacibello, al potenziamento dell'impianto con posa di lanterne antichizzate in Via Torino, al rifacimento dell'impianto nel quartiere di S. Anna, sul ponte stradale del fiume Po e relativa rotatoria, all'esecuzione di nuovi impianti nell'area ex Gabba e Miglietta, nell'area PEEP di Cantone Chiesa in Casale Popolo, al rifacimento degli impianti nel Quartiere Ospedale, in Corso Valentino (pista ciclabile), in Via Don Bosco, in Via Giovanni XXIII, nel sottopasso ferroviario ex Anas in Corso Valentino, in Via Dardano, ai lavori di riqualificazione in Lungo Po Gramsci, all'esecuzione dell'impianto di I.P. nella zona fermata autobus in Corso Indipendenza, in molte aree della zona industriale posta in adiacenza alla Strada Provinciale per Valenza.

## **7. Compensazioni economiche**

In generale, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali corrispondono al soggetto affidatario del servizio pubblico

locale.

L'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

A livello comunitario, consistono negli emolumenti economici che un ente pubblico può riconoscere a un soggetto affidatario di un servizio economico d'interesse generale. Non sempre le compensazioni sono riconosciute compatibili con il diritto comunitario potendo essere ad esempio qualificate come aiuti di stato.

La remunerazione economica dell'affidatario avviene attraverso un canone annuo comprensivo della gestione e manutenzione ordinaria degli impianti.

Per il servizio in argomento non sono previste compensazioni economiche.

## **8. Conclusioni**

Per i motivi sopra esposti si ritiene che l'affidamento in oggetto all'Azienda Multiservizi Casalese (A.M.C.) S.p.A. sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Si ritiene necessario procedere, tuttavia, già a partire dal prossimo esercizio ed al fine di garantire *“un'adeguata informazione”* all'utenza, alla previsione di alcuni indicatori di carattere generale, atti a consentire una corretta informazione alla medesima, quali le modalità di erogazione e le condizioni di fornitura del servizio (*dati che dovranno essere resi disponibili sul sito web della società affidataria*) ed altri di carattere settoriale, quali a titolo esemplificativo il numero totale degli interventi in reperibilità ed il tempo complessivo di pronto intervento od ancora il numero totale di punti luce per Km di strada, i nuovi punti luce/Km di strada (rispetto all'anno precedente), la densità di punti luce in zona centrale rispetto alla periferia, l'eventuale presenza di un servizio gratuito di segnalazione guasti (numero verde), i tempi di intervento sui guasti (su segnalazione e per manutenzione ordinaria), eventuali interventi di risparmio energetico, la presenza di illuminazione speciale (per aree monumentali e monumenti, zone a rischio, ecc.).

Ovviamente l'inserimento dei dati potrà avvenire in maniera graduale per essere incrementato nel corso degli esercizi annuali, in accordo con il Gestore e potrà essere pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune.

Infine in ottemperanza alle norme contenute nell'articolo n. 3 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (*“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*), si ritiene necessario procedere, entro il primo semestre del prossimo esercizio, alla formalizzazione della revisione con riduzione del corrispettivo per le attività espletate per il servizio in oggetto, apportando le opportune modificazioni alle parti disciplinanti le modalità di quantificazione del prezzo, contenute nel contratto di servizio stipulato con la società.

Casale Monferrato, 27 dicembre 2013

Il Dirigente Settore G.U.T.  
Arch. Filippo CICERI